

**CORTE FEDERALE
DEGLI STATI UNITI
DISTRETTO ORIENTALE
DELLA PENNSYLVANIA
11 GIUGNO 1996**

GIUDICI: SLOVITER,
BUCKWALTER, DALZELL

PARTI:

AMERICAN CIVIL
LIBERTIES UNION (ACLU)
AMERICAN LIBRARY
ASSOCIATION (ALA)
RENO (N.Q. PROCURATORE
GENERALE DEGLI STATI UNITI)
E STATI UNITI D'AMERICA

**Telecomunicazioni •
Internet • Disciplina USA •
Comunicazioni oscene •
Libertà di manifestazione
del pensiero • Contrasto •
Incostituzionalità.**

Sono costituzionalmente illegittime, in quanto lesive del diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero, le disposizioni del Telecommunications Act statunitense che comminano sanzioni per chi diffonda o agevoli la diffusione, a minorenni, via Internet, di comunicazioni oscene.

I. LE NORME CONTESTATE.

I ricorrenti concentrano la loro contestazione su due norme contenute nel par. 502 del *Communications Decency Act* (CDA) che modificano i §§ 223 (a) e 223 (d) di 47 *United States Code* (USC).

Il par. 223(a)(1)(B) prevede, fra l'altro, che chiunque in comunicazioni interstatali o internazionali « tramite un apparecchio di telecomunicazioni » « consapevolmente... realizza, crea o sollecita » ovvero « attiva la trasmissione » di « qualsiasi commento, richiesta, suggerimento, proposta, immagine o altra comunicazione che è oscena o indecente, sapendo che chi riceve la comunicazione è minore di 18 anni » « sarà soggetto alla pena di una multa o della reclusione ». Secondo il par. 223(d)(I) costituisce reato utilizzare un « servizio telematico interattivo » per « inviare » o « mostrare in modo accessibile » ad un minore degli anni 18 « qualsiasi commento, richiesta, suggerimento, proposta, immagine o altra comunicazione che, nel suo contesto, raffigura o descrive in termini patentemente offensivi, valutati secondo i criteri della comunità contemporanea, attività o organi sessuali o escretori, indipendentemente dal fatto che l'utilizzatore di tale servizio abbia fatto la chiamata o iniziato la comunicazione ».

I ricorrenti inoltre contestano per gli stessi motivi le disposizioni dei parr. 223(a)(2) e 223(d)(2) che qualificano come reato il fatto di chiunque che « consapevolmente consente che qualsiasi apparecchio o struttura di

* Traduzione di Vincenzo Zeno-Zenovich. Della decisione si sono riportati, integralmente, la motivazione della Corte e, quasi integralmente, la opinione del giudice Dalzell. Per il testo completo, con le

opinioni anche dei giudici Sloviter e Buckwalter, v. il Federal Supplement, nonché online su <http://www.cdt.org/decision.txt> e <http://www.aclu.org>.

telecomunicazioni sotto il proprio controllo venga utilizzato per qualsiasi attività vietata » dai parr. 223(a)(1)(13) e 223(d)(1).

Le disposizioni contestate comminano una multa ovvero la reclusione fino a due anni o entrambe le pene per ciascuna violazione. I ricorrenti chiariscono che essi non contestano la legge nella misura in cui essa sanziona l'oscenità e la pornografia minorile, che erano già vietati prima dell'approvazione del CDA.

I ricorrenti dell'American Civil Liberties Union (ACLU) contestano inoltre le norme del CDA che sanzionano penalmente l'informazione attraverso Internet che riguarda l'aborto ovvero medicine e apparecchiature abortive, modificando il par. 1462(c) di 18 USC. Il paragrafo ora fa divieto di inviare o ricevere informazioni tramite Internet che riguardano « dove, come, da chi o con quali mezzi [medicine, articoli o altri oggetti realizzati, adattati o intesi per la interruzione della gravidanza] possono essere ottenuti o creati ». Il Governo ha affermato che non contesta la domanda dei ricorrenti sulla applicabilità della norma del CDA come riferita al par. 1462(c) di 18 USC.

Il Governo nell'affermare la costituzionalità del CDA invoca, fra l'altro, le eccezioni previste dal par. 223(e) di 47 USC, secondo cui:

« (e) *cause di giustificazione*.

Oltre alle altre cause di giustificazione offerte dalla legge:

(1) Nessuno potrà essere considerato responsabile della violazione dei sottoparagrafi (a) o (d) di questo paragrafo per il solo fatto di aver fornito accesso o connessione da una struttura, un sistema o una rete che non sono sotto il controllo di quel soggetto, inclusi la trasmissione, *downloading*, memorizzazione temporanea, programmi di accesso o altre funzionalità connesse che sono marginali nel fornire tale accesso o connessione e che non comprendono la creazione del contenuto della comunicazione.

(2) Le difese offerte dal punto (1) di questo sottoparagrafo non sono invocabili da chi è associato con un soggetto attivamente coinvolto nella creazione o consapevole distribuzione di comunicazioni che violano questo paragrafo, ovvero consapevolmente pubblicizza la disponibilità di tali comunicazioni.

(3) Le difese offerte dal punto (1) di questo Sottoparagrafo non sono invocabili da chi offra l'accesso o la connessione ad una struttura, un sistema o una rete, di proprietà o controllate da tale soggetto, utilizzate per la violazione di questo paragrafo.

(4) Il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile, in base al presente paragrafo, per i comportamenti di un suo dipendente o mandatario a meno che tali comportamenti non rientrino fra le mansioni del soggetto e il datore di lavoro conoscendo tali comportamenti li autorizza o li ratifica, ovvero manifesti sconsiderata noncuranza verso tali comportamenti.

(5) Costituisce causa di giustificazione in un procedimento promosso in base ai sottoparagrafi (a)(1)(B) o (d), ovvero (a)(2) di questo paragrafo, relativamente all'uso di una struttura per una attività sanzionata dal sottoparagrafo (a)(1)(B) di questo paragrafo:

(A) La circostanza che il soggetto abbia adottato, in buona fede, misure ragionevoli, efficaci e appropriate in base alle circostanze, al fine di limitare o impedire l'accesso da parte di minori ad una comunicazione quale prevista da tali sottoparagrafi.

(B) La circostanza che il soggetto abbia limitato l'accesso a tali comu-

nicazioni richiedendo l'uso di una carta di credito, di un codice di accesso per adulti o di un numero di identificazione personale per adulti.

(C) La Federal Communication Commission (FCC) può fissare misure che sono ragionevoli, efficaci e appropriate per limitare l'accesso a comunicazioni vietate in base al sottoparagrafo (d) di questo paragrafo. Questo paragrafo non autorizza la FCC a dare applicazione o può essere inteso come attributivo alla FCC del potere di approvare, sanzionare o autorizzare l'adozione di tali misure. La FCC non ha alcun potere di accertamento in ordine alla mancata adozione di tali misure ».

II. RISULTANZE DI FATTO.

Tutte le parti concordano sul fatto che per afferrare le questioni giuridiche poste in questo procedimento è necessaria una comprensione di quel mezzo di diffusione mondiale e in crescita esponenziale che è Internet, il quale presenta problemi particolari per la applicazione della giurisprudenza in tema di I Emendamento e del principio di legalità processuale a questo nuovo ed evolutivo mezzo di comunicazione. Per questa ragione tutte le parti hanno insistito perché si tenessero ampie udienze istruttorie avanti la Corte, le cui conclusioni sono in conformità di quanto previsto dal par. 52(a) delle Regole federali di procedura civile (Fed. R. Civ. P.), La storia e la tecnologia di base di questo mezzo non sono in contestazione e i primi 48 paragrafi delle risultanze che seguono sono tratti dagli analoghi paragrafi del documento comune che le parti hanno presentato alla Corte.

II.1. *La natura del « ciberspazio ».*

II.1.1. *La creazione di « Internet » e lo sviluppo del « ciberspazio ».*

1. « Internet » non è un'entità fisica o tangibile, ma piuttosto una gigantesca rete che interconnette un numero infinito di gruppi più ristretti di reti informatiche collegate fra di loro. Si tratta dunque di una rete di reti. Tale circostanza è meglio comprensibile se si considera che cosa un gruppo informatico collegato — qui chiamato « rete » — è e che cosa fa. Le piccole reti sono ora diffuse ovunque (e sono spesso chiamate « reti locali »). Per esempio in molte Corti degli Stati Uniti gli elaboratori elettronici sono collegati l'uno all'altro per scambiare archivi e messaggi e condividono apparecchiature quali le stampanti: questa è una rete.

2. Alcune reti sono reti « chiuse », non collegate ad altri elaboratori o altre reti. Molte reti, invece, sono collegate ad altre reti, le quali a loro volta sono connesse ad altre reti in maniera da consentire a ciascun elaboratore di comunicare con un altro elaboratore che si trova in qualsiasi altra rete del sistema. Questa rete globale di reti ed elaboratori collegati viene chiamata « Internet ».

3. La natura di Internet è tale che è assai difficile, se non impossibile, stabilire la sua dimensione in un dato momento. È indiscutibile, tuttavia, che essa ha evidenziato negli anni più recenti una crescita straordinaria: nel 1981 meno di 300 elaboratori era collegati da Internet, nel 1989 il numero era inferiore a 90.000. Nel 1993 oltre un milione di elaboratori era collegato. Oggi si reputa che nel mondo intero vi siano oltre 9.400.000 ela-

boratori — di cui il 60% situato negli Stati Uniti — collegati ad Internet. Questa cifra non comprende i *personal computers* che i singoli utilizzano per collegarsi, attraverso un modem, ad Internet. In tutto, secondo, stime ragionevoli, vi sono circa 40 milioni di persone in tutto il mondo che possono accedere, ed effettivamente accedono, a questo mezzo di comunicazione particolarmente flessibile che è Internet. Si prevede che la cifra crescerà a 200 milioni di utenti entro l'anno 1999.

4. Alcuni degli elaboratori e delle reti che fanno parte di Internet sono di proprietà di istituzioni governative e pubbliche, altri di enti senza scopi di lucro, altri ancora di privati. Il risultato finale è un mezzo di comunicazione decentralizzato e globale — il ciberspazio — che unisce persone, istituzioni, società e governi di tutto il mondo. Internet è un sistema internazionale. Esso consente ad ognuno delle decine di milioni di persone che vi hanno accesso di scambiarsi informazioni. Queste comunicazioni possono essere quasi immediate e possono essere dirette a individui specifici, ad un gruppo più ampio di persone interessate ad un particolare argomento, alla comunità mondiale nel suo complesso.

5. Internet nasce nel 1969 come un progetto sperimentale dell'Agenzia di Ricerche per Progetti Avanzati (ARPA) e si chiamava ARPANET. La rete collegava elaboratori e reti di elaboratori della difesa, delle imprese operanti in quel settore e gli istituti universitari che svolgevano ricerche connesse alla difesa. La rete successivamente consentiva ai ricercatori in tutti gli Stati Uniti di accedere direttamente e di utilizzare i superelaboratori di grandi capacità che si trovavano in alcune università ed istituti chiave. Nella sua evoluzione oltre l'originario ambito di ricerca negli Stati Uniti verso università, società e persone in tutto il mondo, ARPANET ha preso il nome di « DARPA Internet » ed infine solo « Internet ».

6. Fin dal suo inizio il sistema era concepito come una serie di collegamenti decentralizzati ed autosufficienti tra elaboratori e reti di elaboratori, capaci di trasmettere rapidamente comunicazioni senza una diretta partecipazione o controllo umano e con la possibilità di dirottare automaticamente le comunicazioni se uno o più collegamenti fossero danneggiati o altrimenti inaccessibili. Tra i vari obiettivi, il sistema di elaboratori intercomunicanti era stato creato per consentire alle comunicazioni di proseguire anche se parti della rete fossero state danneggiate, ad esempio, per eventi bellici.

7. Per realizzare questo mezzo di comunicazione flessibile su scala nazionale (e più globale) ARPANET incoraggiò la creazione di collegamenti multipli da e per ciascun elaboratore (o rete di elaboratori) posto sulla rete. In tal modo un elaboratore situato a Washington poteva essere collegato (normalmente attraverso una linea telefonica dedicata) ad altri elaboratori situati in Stati vicini o sulla costa orientale degli Stati Uniti. Ciascuno di questi elaboratori poteva a sua volta essere collegato ad altri elaboratori i quali a loro volta sarebbero stati collegati ad altri elaboratori ancora.

8. Una comunicazione trasmessa attraverso questa serie di elaboratori intercomunicanti poteva seguire una molteplicità di percorsi per raggiungere la destinazione. Così un messaggio inviato da un elaboratore a Washington ad un altro a Palo Alto in California, poteva prima essere indirizzato ad un elaboratore a Filadelfia, poi inoltrato a Pittsburgh, quindi a Chicago, Denver e Salt Lake City prima di arrivare finalmente a Palo Alto. Se il messaggio non poteva seguire quella strada (a causa di un attacco bellico, semplici disfunzioni tecniche o altre ragioni) il messaggio sa-

rebbe stato automaticamente (senza intervento umano o anche solo conoscenza umana) dirottato attraverso un percorso alternativo come ad esempio, da Washington a Richmond, poi ad Atlanta, New Orleans, Dallas, Albuquerque e, finalmente, Palo Alto. Per questo tipo di trasmissione o ritrasmissione ci sarebbero voluti solo pochi secondi.

9. I messaggi tra elaboratori su Internet non viaggiano necessariamente ed interamente lungo lo stesso percorso. Internet utilizza protocolli di commutazione a pacchetto che consentono a singoli messaggi di essere suddivisi in « pacchetti » più piccoli che sono inviati separatamente e poi automaticamente riuniti dall'elaboratore ricevente. Mentre tutti i « pacchetti » di un determinato messaggio spesso viaggiano lungo lo stesso percorso verso le loro destinazioni, se gli elaboratori lungo la strada diventano sovraccarichi, i « pacchetti » possono essere dirottati su elaboratori meno carichi.

10. Mentre ARPANET cresceva, cessando alla fine di esistere, venivano a formarsi reti simili che collegavano università, istituti di ricerca, imprese e singoli in tutto il mondo. Queste reti, sia rigide che aperte, comprendevano BITNET, CSNET, FIDONET e USENET. Ad un certo punto queste reti (molte delle quali si sovrapponevano) si collegavano fra di loro consentendo agli utenti di qualsiasi degli elaboratori connessi ad una di queste reti di trasmettere messaggi agli utenti di altre reti. È questa la serie di reti collegate (che a loro volta collegano elaboratori e reti di elaboratori) che oggi comunemente è definita « Internet ».

11. Nessun singolo ente — università, impresa, governo, istituzione *non-profit* — gestisce Internet. Essa esiste e funziona come risultato del fatto che centinaia di migliaia di singoli operatori di elaboratore e di reti di elaboratori autonomamente hanno deciso di utilizzare protocolli comuni per lo scambio di comunicazioni e informazioni con altri elaboratori, che a loro volta scambiano comunicazioni e informazioni con ancora altri elaboratori. Non vi sono archivi centralizzati, punti di controllo, canali di comunicazione in Internet e non sarebbe possibile per un singolo soggetto controllare tutta l'informazione trasmessa attraverso Internet.

II.1.2. *Come i singoli accedono ad Internet.*

12. I singoli possono accedere al ciberspazio in generale e ad Internet in particolare attraverso una molteplicità di mezzi. In termini di accesso fisico vi sono due metodi comuni per stabilire un collegamento effettivo con Internet. In primo luogo si può utilizzare un elaboratore o un terminale di elaboratore che è direttamente e permanentemente collegato ad una rete di elaboratori che è a sua volta direttamente o indirettamente collegato ad Internet. In secondo luogo si può utilizzare un *personal computer* dotato di *modem* per collegarsi attraverso la linea telefonica ad un elaboratore o una rete più potente che sono direttamente o indirettamente collegati ad Internet. Come si dirà in dettaglio sia i collegamenti diretti che quelli tramite *modem* sono messi a disposizione dei singoli da un gran numero di università, enti governativi e imprese.

13. Gli studenti, i docenti, i ricercatori ed altri collaboratori di quasi tutti i *colleges* e le università negli Stati Uniti possono accedere ad Internet attraverso proprie strutture. Tale accesso avviene spesso attraverso un collegamento diretto utilizzando elaboratori che si trovano nelle biblioteche, negli uffici o nei centri di calcolo dell'università, oppure può avvenire attraverso un telefono e un *modem* dal luogo, sia all'interno che al-

l'esterno dell'università, ove si trovano o lo studente o il docente. Alcune università installano « posti » o sbocchi per connessioni dirette in ciascun dormitorio degli studenti oppure consentono l'accesso tramite elaboratori situati in locali comuni. Tale accesso consente a studenti e professori di utilizzare informazioni e dati forniti dall'università nonché di fornirsi delle vaste risorse di ricerca ed altre informazioni accessibili nel mondo intero attraverso Internet.

14. Parimenti l'accesso alle risorse di Internet è ritenuto sufficientemente importante da imprese e altri datori di lavoro da indurli a collegare la rete di elaboratori dei propri uffici a quella di Internet e dunque fornire ai propri dipendenti un accesso diretto o tramite *modem* alla rete dell'ufficio e dunque di Internet.

Si pensi all'accesso per una società impegnata nella ricerca o nella produzione scientifica o medica che consente ai propri dipendenti di scambiare informazioni e idee con ricercatori accademici nel loro settore.

15. Coloro che non possono accedere a Internet attraverso le strutture educative o le imprese di appartenenza dispongono comunque di una varietà di altri modi di accesso. Molti comuni in tutto il paese hanno creato « reti libere » o reti comunitarie al fine di offrire ai propri cittadini un accesso locale a Internet e la possibilità di formare gruppi di discussione su questioni di interesse locale. La prima rete del genere, la *Free-Net Community Computer System*, è stata costituita nel 1986 a Cleveland, e reti simili esistono in dozzine di città diverse fra di loro come Richmond in Virginia, Tallahassee in Florida, Seattle nello stato del Washington, e San Diego in California. I singoli possono accedere a queste « reti libere » ad un costo inesistente o assai basso attraverso un *modem* o utilizzando gli elaboratori disponibili in uffici pubblici. Spesso le « reti libere » sono gestite dalla biblioteca o dall'istituzione educativa locale, o da una associazione senza scopo di lucro.

16. I singoli possono accedere ad Internet anche attraverso molte biblioteche locali le quali spesso offrono ai loro utenti l'uso di elaboratori che sono connessi ad Internet. In aggiunta alcune biblioteche offrono, attraverso un *modem* telefonico, l'accesso agli elaboratori della biblioteca che sono a loro volta connessi ad Internet. In maniera crescente gli utenti ora utilizzano i servizi e le risorse delle biblioteche senza mai fisicamente mettere piede nei suoi locali. Generalmente le biblioteche offrono tale collegamento diretto o tramite *modem* senza costi per il singolo utente.

17. I singoli possono anche accedere ad Internet frequentando uno fra i sempre più diffusi « caffè informatici » dove gli avventori, mentre bevono il loro caffè, possono usare gli elaboratori offerti dal locale per accedere ad Internet, generalmente ad una modesta tariffa oraria.

18. I singoli possono accedere ad Internet anche attraverso « fornitori di servizi Internet » che possono essere sia operatori commerciali che non commerciali. Essi offrono solitamente un accesso attraverso un *modem* telefonico ad un elaboratore o una rete di elaboratori connessi ad Internet. Molti di tali fornitori — compresi gli associati alla ricorrente Commercial Internet Exchange Association — sono imprese che offrono l'accesso ad Internet per una tariffa mensile o oraria. Alcuni fornitori di servizi Internet sono invece enti senza scopo di lucro che offrono un accesso gratuito a costo molto basso. Per esempio la International Internet Association offre, a richiesta, un accesso gratuito tramite *modem*. Inoltre tale accesso è offerto da un certo numero di associazioni imprenditoriali o non-profit come un servizio ai propri iscritti.

19. Un'altra via comunemente seguita dai singoli per accedere ad Internet è attraverso uno dei principali operatori nazionali di servizi on-line, quali America Online, CompuServe, Microsoft Network, o Prodigy. Questi servizi *on-line* offrono una rete nazionale di elaboratori, cosicché gli abbonati possono chiamare un'utenza locale e i servizi offrono ampie ed ben organizzate prestazioni nell'ambito della rete da loro gestita. Oltre che consentire tale accesso alle proprie risorse questi servizi consentono agli abbonati di collegarsi alle assai più ampie risorse di Internet. L'accesso ai servizi *on-line*, compreso quello a Internet, può essere ottenuto ad una modesta tariffa mensile o oraria. I principali servizi commerciali in linea hanno circa 12 milioni di abbonati individuali negli Stati Uniti.

20. In aggiunta all'uso di servizi nazionali commerciali *on-line*, i singoli possono accedere ad Internet utilizzando alcuni (ma non tutti) fra le migliaia di servizi informatici locali, spesso chiamati « *bulletin board systems* » (o BBS). Con un investimento di appena 2.000 dollari e il costo di una linea telefonica singoli, enti senza scopo di lucro, associazioni e imprese possono offrire un loro BBS sul quale amici, associati, abbonati o clienti possono scambiare idee e informazioni. I BBS variano da un singolo elaboratore connesso ad una sola linea telefonica (consentendo l'accesso di un utente alla volta) a un elaboratore con molte linee telefoniche (che dunque consentono una pluralità di utenti contemporaneamente), fino ad una molteplicità di elaboratori collegati ciascuno ad una molteplicità di linee. Alcuni (ma non tutti) di questi BBS offrono collegamenti diretti o indiretti a Internet, talvolta chiedendo una cifra simbolica per l'accesso, altre volte offrendolo gratuitamente agli utilizzatori individuali.

21. Ancorché l'utenza commerciale su Internet stia rapidamente crescendo, molti utilizzatori — ad esempio personale e studenti universitari — non pagano direttamente per l'accesso (se non nella misura in cui, ad esempio, i servizi informatici sono una componente delle tasse universitarie). Questi ed altri utilizzatori di Internet possono dunque collegarsi senza pagare l'accesso per mezzo di una carta di credito o altre forme di pagamento.

II.1.3. *Tipologia delle comunicazioni attraverso Internet.*

22. Una volta che si è acceduti ad Internet, vi è una vasta gamma di metodi di comunicazione e di scambio di informazione attraverso la rete. Queste tipologie di comunicazione e di reperimento di informazioni si evolvono in continuazione ed è dunque difficile raggrupparle in categorie precise.

Le tipologie più comuni di comunicazione su Internet (e sui principali servizi on-line) possono schematicamente raggrupparsi in sei categorie:

- 1) messaggi *one-to-one* (come la c.d. posta elettronica);
- 2) messaggi *one-to-many* (come il servizio *listserv*);
- 3) distribuzione di messaggi su base di dati (come i gruppi di informazione USENET);
- 4) comunicazione in tempo reale (come la Internet Relay Chat);
- 5) utilizzazione in tempo reale di apparecchiature informatiche (come Telnet »);
- 6) reperimento di informazioni (come « ftp », « gopher » e il « world wide web » o www).

La maggior parte di queste metodologie possono essere utilizzate per trasmettere testi, dati, programmi per elaboratore, suoni, immagini statiche e immagini su video.

23. Messaggi *one-to-one*: un metodo di comunicazione attraverso Internet è la c.d. posta elettronica o « *e-mail* » equivalente in principio all'invio di una lettera. Si può indirizzare e trasmettere un messaggio a una o più persone. La posta elettronica non passa attraverso un punto centrale di controllo e può prendere molti percorsi per arrivare al destinatario. A differenza della normale corrispondenza la posta elettronica non è chiusa e può essere controllata dagli elaboratori che si trovano fra il mittente e il destinatario, a meno che il messaggio non sia crittografato.

24. Messaggi *one-to-many*: Internet contiene anche dei servizi di indirizzari automatici (come ad esempio i « *listserv* ») che consentono la trasmissione di comunicazioni su un certo argomento di interesse per un gruppo di persone. Ad esempio una persona può abbonarsi ad un indirizzario su un argomento di suo interesse. L'abbonato può formare dei messaggi che vengono trasmessi, quale posta elettronica, o direttamente o tramite l'operatore che controlla il « *listserv* » agli altri abbonati. Chi riceve tale messaggio può rispondervi e, a sua volta, farla distribuire a tutti i nominativi inseriti nell'indirizzario. Il servizio offre la possibilità di tenersi aggiornati sugli sviluppi o gli avvenimenti in un particolare settore. La maggior parte dei servizi di tipo « *listserv* » inoltra automaticamente tutti i messaggi agli abbonati al servizio. Vi sono migliaia di tali indirizzari su Internet, e quindi, nel complesso, centinaia di migliaia di abbonati. Di solito nelle « *listserv* » aperte gli utenti possono automaticamente inserire o togliere il loro nome dall'indirizzario senza alcun intervento di un operatore. Altre « *listserv* » possono invece essere chiuse nel senso che l'inserimento avviene dopo accettazione da parte di un operatore.

25. Distribuzione di messaggi su base di dati: simile ai « *listservs* » dal punto di vista delle funzioni ma assai diversa per il modo con il quale le comunicazioni sono trasmesse è la distribuzione di messaggi su base di dati come i gruppi d'informazione USENET. I gruppi d'informazione promossi dagli utenti sono fra le più diffuse e popolari applicazioni dei servizi Internet e coprono ogni possibile tematica di interesse per gli utenti. Come per i « *listservs* » i gruppi d'informazione offrono la possibilità di discussioni aperte e di scambio di idee su questioni particolari, ma gli utenti non devono preventivamente abbonarsi ad un indirizzario, bensì possono accedere alla base di dati in qualsiasi momento. Taluni gruppi di USENET sono « filtrati », ma la maggior parte sono ad accesso libero. Per quelli « filtrati » i messaggi sono trasmessi ad un operatore il quale ne verifica l'attinenza al tema in discussione. I gruppi USENET, sono distribuiti utilizzando collegamenti specifici fra circa 200.000 elaboratori (chiamati « *servers* » USENET) in tutto il mondo. Per i gruppi ad accesso libero quando un singolo con accesso ad un *server* USENET invia un messaggio ad un gruppo, esso è automaticamente inoltrato a tutti i *servers* USENET adiacenti che offrono accesso al gruppo, e da questi a tutti i *servers* adiacenti questi ultimi e così via. I messaggi sono momentaneamente conservati in ciascun *server* ricevente, dove possono essere consultati dai singoli che possono anche rispondervi. I messaggi vengono automaticamente e periodicamente cancellati da ciascun sistema per lasciare spazio a nuovi messaggi. Le risposte ai messaggi, come questi ultimi, sono automaticamente distribuiti a tutti gli altri elaboratori collegati al gruppo d'informazione o trasmessi all'operatore in caso di gruppi « filtrati ». La di-

stribuzione di messaggi ai *servers* USENET attraverso il mondo è un processo automatizzato che non richiede un diretto intervento o controllo umano.

26. Vi sono gruppi di informazione su più di 15.000 diversi argomenti. Nel 1994 ogni giorno venivano inviati a tali gruppi circa 70.000 messaggi, e tali messaggi venivano distribuiti fra i circa 190.000 elaboratori o reti di elaboratori che partecipano al sistema USENET. Una volta che essi vi permangono sono accessibili ai singoli utilizzatori di tali elaboratori o reti. Complessivamente ogni giorno circa 100.000 nuovi messaggi o articoli sono trasmessi ai gruppi di informazione.

27. Comunicazione in tempo reale: oltre a trasmettere messaggi che possono essere successivamente letti o consultati, i singoli possono, tramite Internet, dialogare direttamente, in tempo reale, con altre persone collegate alla rete. Nelle sue forme più semplici la conversazione consente comunicazioni *one-to-one* mentre l'*Internet Relay Chat* (IRC) consente a due più soggetti di trasmettersi dei messaggi che appaiono quasi immediatamente sul video dell'altro. L'IRC è simile ad una linea telefonica del tipo « party », ma utilizza una tastiera ed un elaboratore, anziché un telefono. Con l'IRC, tuttavia, in ogni momento vi sono migliaia di linee disponibili, sulle quali migliaia di persone sono impegnate in conversazioni sulle tematiche più svariate. Inoltre si può in qualsiasi momento creare una nuova « party line » per discutere un diverso tema. Talune conversazioni IRC sono « moderate » o prevedono un « operatore di canale ».

28. In aggiunta, i servizi commerciali *on-line* come *America Online*, *CompuServe*, *Microsoft Network* e *Prodigy* hanno i propri servizi « *Chattlines* » che consentono agli abbonati di conversare fra di loro.

29. Utilizzo di elaboratori in tempo reale: un altro modo per utilizzare Internet è quello di accedere ed utilizzare a distanza degli elaboratori in tempo reale utilizzando il sistema « Telnet ». Per esempio un ricercatore in una università potrebbe utilizzare la capacità di calcolo di un super-elaboratore situato in una diversa università. Uno studente può usare « Telnet » per collegarsi ad un'altra biblioteca ed accedere al suo catalogo informatizzato.

30. Reperimento di informazioni: l'ultima principale forma di utilizzazione di Internet è quella più conosciuta: la ricerca ed il reperimento di informazioni che sono conservate in un elaboratore diverso da quello dell'utente. Vi sono tre metodi per trovare ed ottenere informazioni su Internet.

31. Un metodo assai semplice utilizza un protocollo per il trasferimento di « files » (FTP) per dare un nome ai « files » disponibili sull'elaboratore e trasferirne uno o più sull'elaboratore dell'utente.

32. Un altro metodo utilizza un programma chiamato « gopher » per guidare la ricerca dell'utente sulle risorse disponibili in un altro elaboratore.

II.1.4. *Il World Wide Web (WWW).*

33. Un terzo metodo, che sta rapidamente diventando il più noto su Internet è il World Wide Web (WWW). Web utilizza un linguaggio formatante ipertestuale chiamato « *hypertext markup language* » (HTML) e i programmi che scorrono il Web evidenziano i documenti su HTML che contengono testi, immagini, suoni figure in movimento e programmi video. Qualsiasi documento su HTML può comprendere collegamenti ad al-

tri tipi di informazioni o risorse, cosicché quando si sta consultando un documento che elenca le risorse disponibili su Internet è sufficiente usare il « mouse » per collegarsi direttamente alla risorsa desiderata. Tali « ipercollegamenti » consentono alle informazioni di essere accedute e organizzate in modi molto flessibili e consentono alle persone di individuare e verificare efficacemente le informazioni cercate anche se esse sono conservate in molti elaboratori diffusi in tutto il mondo.

34. Scopo: il World Wide Web (o W3C oppure WWW) è stato creato come base per una banca di conoscenze globale e *on-line*, contenente informazioni da una pluralità di fonti accessibili da utenti in tutto il mondo. Ancorché l'informazione su WWW sia contenuta in elaboratori distinti, il fatto che ciascuno di essi sia collegato ad Internet attraverso i protocolli W3C consente a tutte queste informazioni di diventare un unico corpo di conoscenze. Attualmente è il più avanzato sistema d'informazione sviluppato su Internet e comprende la maggior parte delle informazioni precedentemente disponibili su sistemi in rete quali *ftp*, *gopher*, *wais*, e *Usenet*.

35. Storia: W3C è stato originariamente sviluppato dal CERN, il Centro europeo di ricerche nucleari e inizialmente era utilizzato per consentire la condivisione di informazioni fra gruppi di ricercatori ed ingegneri diffusi in varie parti del mondo. Originariamente concepito per la comunità dei fisici nucleari, esso si è diffuso in altre aree, attirando l'interesse per l'assistenza agli utenti, il reperimento di risorse e molti altri settori che dipendono dalla condivisione di sistemi e di informazioni. WWW si è estesa dalla comunità scientifica ed accademica, comprendendo comunicazioni di individui, singoli, organizzazioni non-profit, imprese.

36. Operazioni di base: WWW contiene una serie di documenti conservati in elaboratori che si trovano su tutta la rete Internet. I documenti contengono informazioni conservate secondo svariate procedure, comprendendo testi, immagini ferme, suoni e video. Una caratteristica essenziale del WWW è che ogni documento ha un indirizzo simile ad un numero telefonico. La maggior parte dei documenti hanno dei collegamenti: questi sono brevi testi o immagini che rimandano ad un altro documento. Di solito il testo collegato, quando appare sul *monitor*, viene evidenziato in blu o sottolineato e quando viene individuato dall'utente il documento è automaticamente presentato, ovunque sia effettivamente conservato. I collegamenti sono spesso utilizzati per guidare da documenti più generali ad altri più dettagliati, dagli indici alle pagine, ma anche per riferimenti incrociati, note e altre nuove strutture informative.

37. Molte organizzazioni dispongono ora di « pagine » su WWW. Si tratta di documenti che forniscono una serie di allegati che descrivono l'organizzazione e, attraverso l'indice, guidano l'utente direttamente o indirettamente alle informazioni su quell'organizzazione e che la riguardano.

38. Per un esempio sull'uso di questi collegamenti, se queste risultanze in fatto dovessero essere collocate su un sito WWW, la pagina indice conterrebbe collegamenti quali:

- la natura del ciberspazio;
- la creazione di Internet e lo sviluppo del ciberspazio.
- come si accede a Internet;
- metodi di comunicazione su Internet.

39. Ciascuno di questi collegamenti porta l'utente del sito dall'inizio di queste risultanze alla apposita sezione di questa decisione. I collegamenti

possono anche portare l'utente dall'originario sito WWW ad un altro sito, su un altro elaboratore collegato ad Internet. Sono questi collegamenti da un elaboratore ad un altro, da un documento ad un altro attraverso Internet, che unificano WWW in un unico corpo di conoscenze e lo rendono unico. Il WWW è stato progettato con l'obiettivo di attivare il collegamento in un tempo massimo di un decimo di secondo.

40. Editoria: WWW esiste essenzialmente come base attraverso la quale persone o organizzazioni possono comunicare condividendo informazioni. Quando l'informazione è resa disponibile si dice che essa è « pubblicata » su WWW. La pubblicazione richiede semplicemente che l'« editore » abbia un elaboratore collegato ad Internet il quale utilizzi un programma W3C. L'elaboratore può essere semplice come un piccolo pc che costa meno di 1.500 dollari o complesso come un *mainframe* da molti milioni di dollari. Molti editori su WWW preferiscono invece noleggiare lo spazio per la custodia delle informazioni da qualcuno che dispone delle necessarie strutture informatiche, eliminando il bisogno di esserne proprietari.

41. WWW come insieme di informazioni accessibili su rete contiene una varietà di documenti predisposti con gradi di accuratezza assai variabili, dall'idea confezionata in fretta alla presentazione delle caratteristiche di un'impresa realizzata professionalmente. La forza di WWW deriva dalla capacità del collegamento di individuare qualsiasi documento ovunque si trovi.

42. Le informazioni che devono essere pubblicate su WWW devono essere formattate secondo gli standards WWW, che assicurano a tutti gli utenti che vogliono vedere il materiale di accedervi. Tali standards sono sufficientemente complessi e flessibili da soddisfare le esigenze editoriali di molte grandi società, banche, *brokers*, giornali e periodici che ora pubblicano edizioni *on-line* dei propri prodotti, nonché enti governativi e persino autorità giudiziarie i quali utilizzano WWW per diffondere informazioni al pubblico. Al tempo stesso l'editoria su WWW è abbastanza semplice da consentire a migliaia di utenti e piccole organizzazioni di utilizzarla per pubblicare una propria « pagina indice », l'equivalente di un bollettino personalizzato di quel soggetto o quella organizzazione, che è accessibile a chiunque acceda a WWW.

43. Gli editori su WWW possono scegliere fra aprire il loro sito al pubblico di tutti gli utenti Internet, oppure chiuderlo, così rendendo le informazioni accessibili solo a coloro che hanno una preventiva autorizzazione. Molti editori optano per l'apertura del sito in modo da offrire le proprie informazioni al pubblico potenzialmente più ampio. Nel caso decidano di porre delle limitazioni all'accesso queste potranno essere realizzate attribuendo agli utenti uno specifico nome o una *password* come requisito per accedere al sito. Oppure, nel caso di siti creati per l'uso di una organizzazione l'accesso sarà consentito solo da altri elaboratori che fanno parte della rete dell'organizzazione.

44. La ricerca su WWW: sono stati realizzati molti sistemi per consentire agli utenti di cercare specifiche informazioni che si trovano sui siti pubblici del WWW. Servizi come Yahoo, Magellan, Altavista, Webcrawler e Lycos sono noti come « macchine da ricerca » le quali consentono agli utenti di accedere a siti WWW che contengono talune categorie di informazioni oppure di cercare parole chiave. Ad esempio un utente WWW che cerchi decisioni della Corte Suprema digiterebbe le parole « Corte Suprema » in una « macchina di ricerca » e quindi riceverebbe una lista di

WWW contenenti informazioni sulla Corte Suprema. Questa lista sarebbe in realtà una serie di collegamenti a quei siti. Avendo individuato alcuni di essi che potrebbero contenere l'informazione desiderata, l'utente seguirebbe poi dei collegamenti specifici, sfogliando l'informazione in ciascun sito fino a quando non trova i materiali desiderati. Per molti fornitori di informazioni sul WWW, la possibilità di essere rintracciati da questi programmi di ricerca è molto importante.

45. Standards comuni: WWW collega informazioni le più disparate su un numero crescente di elaboratori collegati ad Internet attraverso la determinazione di comuni regole di conservazione delle informazioni (HTML) ed un linguaggio comune per lo scambio di documenti su WWW. Anche se l'informazione può essere organizzata in modi diversi o conservata su elaboratori che non sono compatibili fra loro, gli standards di base WWW consentono comunque la comunicazione e lo scambio di informazioni. Nonostante su WWW si utilizzino molti tipi di elaboratori e molti di essi siano fra di loro incompatibili, coloro i quali vogliono pubblicare informazioni su WWW possono comunicare con coloro che cercano tali informazioni con relativa facilità grazie a questi standards tecnici di base.

46. Un sistema diffuso senza controllo centrale: collegando decine di migliaia di elaboratori su Internet, WWW è quel che si dice un sistema diffuso. Esso è stato progettato in questo modo in maniera tale da consentire a soggetti con un proprio elaboratore di diventare parte del WWW semplicemente collegando i loro elaboratori ad Internet ed utilizzando un programma predisposto per WWW. Nessuna organizzazione controlla l'adesione al WWW, né vi è alcun singolo punto centralizzato dai quali singoli siti o servizi possono essere esclusi da WWW. Dal punto di vista dell'utente esso può apparire un sistema unico ed integrato, ma in realtà esso non dispone di alcun punto centralizzato di controllo.

47. Differenze rispetto alle banche di dati chiuse: la caratteristica di rete aperta, diffusa e decentralizzata si pone in netto contrasto con la maggior parte dei sistemi di informazione preesistente. Servizi di informazione privati come Westlaw, Lexis/Nexis e Dialog dispongono di un vasto archivio di conoscenze e possono essere acceduti tramite Internet disponendo delle necessarie *passwords* e dei programmi di accesso. Tuttavia tali basi di dati non sono collegate in un'unica realtà, come avviene con il WWW.

48. Il successo del WWW nella ricerca, nell'educazione e nelle attività politiche: WWW è divenuto popolare a causa della sua caratteristica aperta, diffusa e facile da utilizzare. Invece di richiedere a coloro i quali cercano informazioni di acquistare nuovi *hardware* o *software* ed imparare nuovi sistemi di accesso per ciascuna base di dati, l'ambiente WWW rende facile agli utenti passare da una informazione ad un'altra. D'altro canto la natura aperta di WWW rende facile agli editori raggiungere il loro pubblico potenziale senza conoscere in anticipo di quale tipo di elaboratore o di programma dispone il possibile utente.

II.2. *La restrizione all'accesso a materiali on-line non desiderati.*

II.2.1. *I Pics.*

49. Con la rapida crescita di Internet, la crescente popolarità del WWW e la esistenza di materiali on-line che taluni genitori possono rite-

nere inappropriati per i propri figli, numerosi soggetti hanno iniziato a creare sistemi che mirano a consentire ai genitori di controllare il materiale che entra nelle loro case e può essere accessibile ai bambini. Il consorzio World Wide Web ha lanciato il programma PICS (Piattaforma per la Selezione dei Contenuti Internet) al fine di sviluppare standards tecnici che sorreggano la decisione dei genitori di filtrare e selezionare i materiali che possono essere visti dai loro figli su WWW.

50. Il consorzio intende fare in modo che PICS offra la possibilità anche a soggetti terzi, oltre che a fornitori individuali, di classificare il materiale su Internet in una varietà di modi. Quando sarà interamente realizzato, i lettori compatibili con PICS, i lettori Usenet e altre applicazioni per Internet offriranno ai genitori la possibilità di scegliere da una serie di servizi di valutazione o da una combinazione di servizi.

51. I partecipanti al gruppo di lavoro su PICS includono molti dei principali servizi on-line, fornitori commerciali di accessi a Internet, società di hardware e software, e fornitori di servizi per Internet e organizzazioni di consumatori. Fra i partecipanti attivi all'iniziativa PICS vi sono: Adobe Systems, Inc, Apple Computer, America Online, AT&T, Center for Democracy and Technology, CompuServe, Delphi Internet Services, Digital Equipment Corporation, IBM, First Floor, First Virtual Holdings Incorporated, France Telecom, FTP Software, Industrial Technology Research Institute of Taiwan, Information Technology Association of America, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), Interactive Services Association, MCI, Microsoft, MIT/LCS/World Wide Web Consortium, NCD, NEC, Netscape Communications Corporation, NewView, O'Reilly and Associates, Open Market, Prodigy Services Company, Progressive Networks, Providence Systems/Parental Guidance, Recreational Software Advisory Council, SafeSurf, SoftQuad, Inc., Songline Studios, Spyglass, SurfWatch Software, Telequip Corp., Time Warner Pathfinder, Viacom Nickelodeon.

52. Gli aderenti al gruppo di lavoro PICS comprendono una grossa fetta di imprese del settore dell'informatica, delle comunicazioni, della produzione, assieme ad associazioni di industriali e gruppi di interesse pubblico. Si è raggiunto un accordo sulle specifiche tecniche di PICS, al fine di consentire alla comunità degli utenti e fornitori Internet di iniziare a utilizzare prodotti e servizi basati sugli standards di PICS.

53. Fino a quando la maggior parte dei siti Internet non sarà stata valutata da un sistema di classificazione PICS, questo funzionerà inizialmente come un sistema di classificazione positivo nei quali solo i siti che saranno stati valutati potranno essere acceduti utilizzando un programma PICS e dunque questo funzionerà inizialmente come lista di siti inclusi piuttosto che una lista di siti esclusi.

Il sistema funzionerà bloccando l'accesso ai siti che non sono stati valutati da un servizio PICS, mentre invece consentirà l'accesso ai siti il cui contenuto è stato valutato come appropriato.

II.2.2. *Software.*

54. Da oltre un anno varie società stanno offrendo un programma che consente ai genitori e ad altri adulti di limitare l'accesso a Internet da parte di minori. Fra i vari programmi vi sono Cyber Patrol, Cybersitter, The Internet Filter, Net Nanny, Parental Guidance, Surf Watch, Net-

scape Proxy Server, Web Track. B mercato per questo tipo di programmi sta crescendo e vi è una crescente concorrenza fra i vari fornitori.

II.2.3. *Cyber Patrol.*

55. Con l'aumento di utenti, in particolare di minori, di Internet, la Microsystems Software decise di sviluppare e commercializzare un programma per Internet inteso a consentire ai genitori di esercitare la propria scelta individuale su quali materiali dovessero essere accessibili ai propri figli. L'intento di Microsystems era di sviluppare un prodotto che potesse rassicurare i genitori sul fatto che i propri figli potessero trarre i benefici dell'accesso a Internet, tutelandoli da materiali che i genitori, sulla base delle proprie scelte e dei propri valori, ritenessero discutibili o altrimenti inappropriati. Il prodotto, Cyber Patrol, è stato realizzato per soddisfare questo bisogno.

56. Cyber Patrol è stato commercializzato nell'agosto del 1995 ed è attualmente disponibile in versioni Windows e Macintosh. Funziona sia con accessi diretti a Internet, e con fornitori di servizi commerciali on-line, nonché con tutti i principali sistemi di consultazione del WWW. Cyber Patrol è stata il primo programma di controllo genitoriale compatibile con gli standards PICS. Nel febbraio 1996 Microsystems ha immesso su Internet il primo server di classificazione PICS.

57. La lista negativa di Cyber Patrol contiene circa 7000 siti divisi in dodici categorie. Il programma consente ai genitori di bloccare a loro scelta qualsiasi o tutti i siti che ricadono nelle dodici categorie semplicemente sbarrato le relative caselle. Le dodici categorie sono:

1. Violenza/Profanazione: atti di estrema crudeltà fisica o emotiva contro animali o persone i quali intendono ferire o arrecare dolore. Le parole o le frasi oscene e le volgarità sono misurate a seconda che le sette parole censurate di George Carlin compaiano più di una volta ogni cinquanta messaggi o pagine.

2. Nudità parziali: esposizione parziale o totale del corpo umano, tranne l'esposizione di genitali

3. Nudità: qualsiasi esposizione di genitali umani

4. Atti sessuali (immagine o testo): figure o immagini che rappresentino qualcuno o qualcosa coinvolto in atti sessuali espliciti o comportamenti volgari e lascivi, inclusi la masturbazione, la copula, la pedofilia, rapporti intimi che rappresentino persone nude o parzialmente nude impegnati in incontri eterosessuali, bisessuali, lesbici o omosessuali. Comprende anche annunci di telefoni a luci rosse, servizi di incontro, annunci riservati, videocassette e CD-Rom.

5. Rappresentazioni volgari (immagine o testo): figure o testi che descrivono qualcuno o qualcosa impegnato in atti crudelmente volgari, o incivili, o che rappresentano funzioni escretorie. Ciò include mutilazioni, figure insanguinate, rappresentazioni indecenti di funzioni corporali.

6. Comportamenti razzisti: pregiudizi o discriminazioni contro qualsiasi razza o gruppo etnico. Barzellette o battute razziste. Qualsiasi testo che presenta una razza come superiore ad un'altra

7. Riti satanici: adorazione del demonio e affinità con il male e il malvagio. Sette e gruppi che potenzialmente costringono gli individui ad aumentare e mantenere l'adesione

8. Droghe: temi che trattano l'uso di stupefacenti illeciti a fini di svago, con esclusione di quelle, anche illegali, utilizzate per scopo terapeutico (ad es. per malati di AIDS). Comprende sostanze utilizzate per scopi diversi da quello loro primario per alterare la percezione, come l'aspirazione di collanti.

9. Estremismo: comportamenti estremamente aggressivi, estremismi, apologia di misure politiche estreme. Sono inclusi i gruppi politici che invocano la violenza come mezzo per raggiungere i loro fini.

10. Gioco d'azzardo: servizi relativi a lotteria, casinò, case da gioco, giochi d'azzardo, giochi a pronostico on-line su eventi sportivi o finanziari, incluse le scommesse non monetarie.

11. Attività di dubbia liceità: materiali e attività di dubbia natura che possono essere illeciti in alcuni o tutti gli stati quali schemi d'affari illeciti, lettere a catena, pirateria del software e violazione di diritti d'autore.

12. Alcolici: materiale che riguarda la vendita o il consumo di bevande alcoliche. Comprende i siti e le informazioni relativi ai prodotti da fumo.

58. Microsystems utilizza persone che svolgono ricerche sui siti Internet per trovare materiale che rientrino in queste categorie. Poiché nuovi siti vengono costantemente attivati, Microsystems aggiorna la sua lista negativa settimanalmente. Una volta installato nel PC il programma Cyber Patrol riceve automaticamente gli aggiornamenti attraverso Internet.

59. Nel febbraio 1996 Microsystems ha firmato un accordo di licenza con Compuserve, uno dei principali servizi commerciali on-line con 4.300.000 abbonati. Compuserve offre Cyber Patrol ai propri abbonati gratuitamente. Nello stesso mese Microsystems ha firmato un altro accordo con Prodigy, un altro servizio commerciale con 1.400.000 abbonati. Anche Prodigy offrirà Cyber Patrol ai propri abbonati gratuitamente;

60. Cyber Patrol può essere acquistato direttamente da Microsystems al prezzo di cinquanta dollari, che comprende anche un abbonamento di sei mesi alla lista di siti bloccati, aggiornata settimanalmente. Allo spirare del termine è possibile chiedere ulteriori aggiornamenti per 20 dollari al semestre o 30 dollari all'anno. Vi è poi una versione ridotta di Cyber Patrol che è disponibile gratuitamente su Internet. Per avere una delle due versioni gli utenti possono riversare dal sito WWW della Microsystems un programma dimostrativo che dura una settimana. Alla fine del periodo di prova gli utenti hanno la possibilità di acquistare la versione completa di Cyber Patrol oppure ricevere la versione ridotta gratuitamente e per un tempo illimitato in cambio della fornitura di informazioni di carattere statistico e demografico che vengono utilizzate per scopi di ricerca e di marketing. Nel gennaio 1996 ad oggi sono state riversate oltre 10.000 copie dimostrative di Cyber Patrol dal sito Microsystems su WWW.

61. Cyber Patrol è disponibile anche presso dettaglianti con il marchio Net Blockers Plug che viene venduto a 20 dollari, comprese cinque settimane di aggiornamento alla lista negativa di Cyber Patrol.

62. Microsystems vende Cyber Patrol anche nel crescente mercato scolastico. Con un crescente numero di scuole le quali vengono collegate a Internet, molti insegnanti vogliono assicurarsi che gli studenti possano ricevere i benefici di Internet senza incontrare materiali che ritengono didatticamente inopportuni.

63. Microsystems sta collaborando con il Consiglio consultivo per il software ricreativo (RSAC), una associazione che ha creato un criterio

di valutazione per i videogiochi, al fine di utilizzare i criteri della RSAC in Internet.

64. La prossima release di Cyber Patrol, prevista per il primo semestre 1996 consentirà ai genitori di utilizzare qualsiasi servizio di valutazione, incluso quello RSAC, oltre alla lista negativa di Cyber Patrol.

65. Al fine di accelerare l'applicazione di PICS e incoraggiare lo sviluppo su Internet di applicazioni compatibili con PICS, Microsystems ha attivato un server su Internet che contiene la propria lista negativa. Il server consente ai programmatori di accedere ad un servizio di valutazione PICS e sperimentare se il loro programma è in grado in interpretare le comuni etichette PICS. Microsystems sta inoltre offrendo il proprio programma di sperimentazione gratuitamente agli utenti di Windows. Esso è inoltre utilizzabile da chi realizza criteri di valutazione secondo gli standards PICS per verificare i propri prodotti e servizi.

II.2.4. *Surfwatch.*

66. Un altro programma, Surf Watch, è stato realizzato per consentire ai genitori ed ad altri utenti interessati di filtrare materiali non desiderati su Internet. Surf Watch è disponibile sia per Macintosh che per Windows e funziona con i fornitori di accesso diretto ad Internet.

67. Il prezzo al dettaglio di Surf Watch è di 50 dollari. Esso viene fornito anche con un kit fornito dalla CompuServe, « Box for Kids ». Il servizio di abbonamento, che aggiorna Surf Watch mensilmente con la lista dei nuovi siti, è disponibile a 6 dollari il mese o 60 all'anno. Viene fornito come servizio aggiuntivo a basso costo dai fornitori di servizi Internet.

68. SurfWatch è disponibile in oltre 12.000 punti vendita al dettaglio e presso numerosi servizi di vendita per corrispondenza. Può anche essere ordinato direttamente dal sito esistente su WWW e attraverso la rete di vendita Internet.

69. I ricorrenti America On-line, Microsoft Network e Prodigy offrono tutti la possibilità di controllo genitoriale gratuito ai propri abbonati, senza ulteriori costi. America On-line ha anche creato un'area specificamente concepita per i bambini. Il servizio « Kids Only » di American On-line consente ai genitori di contrarre abbonamento proprio per tale servizio.

70. America Online ha intenzione di incorporare nel suo indice WWW un programma compatibile con gli standards PICS e rendere disponibili ai propri abbonati altri indici, come quello Netscape, compatibili con PICS.

71. I ricorrenti CompuServe e Prodigy offrono ai propri abbonati la possibilità di bloccare tutti gli accessi a Internet o a particolari servizi da loro controllati, come *bulletin boards* e gruppi di conversazione.

72. Benché i programmi per il controllo genitoriale possano selezionare talune espressioni particolari o siti dall'esplicito contenuto sessuale, non possono escludere immagini dall'esplicito contenuto sessuale non accompagnate da un testo altrettanto esplicito, a meno che coloro che realizzano il programma non siano a conoscenza di quel particolare sito.

73. Nonostante i loro limiti, i programmi attualmente disponibili indicano che metodi ragionevolmente efficaci, attraverso i quali i genitori possono impedire ai propri figli di accedere a materiali a contenuto esplicitamente sessuale e ad altri materiali che i genitori ritengono siano inappropriati, saranno presto ampiamente reperibili.

II.3. *Contenuti di internet.*

74. I tipi di contenuti attualmente disponibili su Internet non si prestano ad una facile classificazione. L'intero catalogo cartaceo della Carnegie Library è on-line, assieme a giornali, *abstracts* di giornali, giornali popolari e titoli di CD. Il direttore della Carnegie Library, Robert Croneberger, ha testimoniato che i servizi on-line sono, generalmente, fra i servizi bibliotecari emergenti. La ricorrente Hotwired Ventures organizza nel proprio sito WWW informazioni che riguardano viaggi, notizie, commenti, cultura, svaghi, politica e bevande. La ricorrente America Online non solo offre *chat-rooms* su una vasta gamma di argomenti, ma consente ai propri abbonati di creare il proprio chat-room a seconda dei loro interessi. L'ACLU utilizza una *chat-room* della America Online come luogo di dibattito senza restrizioni per discutere tematiche riguardanti i diritti civili. Scott Bradner valuta in 15.000 il numero di gruppi di informazione esistenti e ha rappresentato i propri interessi in un gruppo di informazione che concerne esclusivamente vetture di Formula 1. America Online offre 15.000 *bulletin boards* ai propri abbonati, i quali inviano fra 200 e 250 mila messaggi ogni giorno. Un altro esperto indicato dai ricorrenti, Harold Rheingold partecipa a « comunità virtuali » che simulano la interazione sociale. Non è pertanto una esagerazione affermare che il contenuto di Internet è vario come il pensiero umano.

75. Internet non è in via esclusiva e neanche in via principale un mezzo di comunicazione commerciale. Molti soggetti commerciali hanno dei siti WWW per informare la loro clientela potenziale sui propri beni o servizi o per sollecitare gli acquisti. Ma molti altri siti WWW esistono solo per la diffusione di informazione non commerciale. Le altre forme di comunicazione — la posta elettronica, i *bulletin boards*, gruppi di informazione, *chat-rooms* — spesso hanno scopi non commerciali. Per le ragioni economiche e tecniche che si illustreranno nei paragrafi che seguono, Internet è un mezzo particolarmente attraente per enti senza scopi di lucro o per gruppi di interesse pubblico per raggiungere i destinatari desiderati dei propri messaggi. Vi sono esempi negli atti di causa degli scopi non commerciali perseguiti attraverso Internet. La ricorrente Human Rights Watch offre informazioni su violazioni dei diritti umani in tutto il mondo. La ricorrente Stop Prisoner Rape presenta testi, immagini e statistiche che concernono l'incidenza e la prevenzione della violenza sessuale nelle prigioni. La ricorrente Critical Path AIDS Project offre informazioni su rapporti sessuali più sicuri, la trasmissione ed il trattamento dell'AIDS.

76. Una tale diversità di contenuti su Internet è possibile perché essa offre un modo facile e poco costoso per chi parla di raggiungere un vasto pubblico, potenzialmente composto di milioni di persone. I costi iniziali ed operativi della comunicazione su Internet sono significativamente più bassi di quelli necessari per altre forme di comunicazione come la televisione, la radio, i giornali o i periodici. Ciò consente la creazione di un proprio sito WWW non solo a grandi società come Microsoft e Time Warner, ma anche a piccoli gruppi senza scopi di lucro, come Stop Prisoner Rape o Critical Path AIDS Project. L'esperto del governo Dan R. Olsen ha convenuto che la creazione di un sito WWW può costare fra 1.000 e 15.000 dollari, con costi operativi mensili dipendenti dai propri obiettivi e dal traffico sul sito WWW. Servizi commerciali on-line come America Online consentono ai propri abbonati di creare delle pagine senza costo. Qual-

siasi utente di Internet può comunicare inviando un messaggio a qualcuno delle migliaia di gruppi di informazione o *bulletin boards* oppure iniziando una conversazione on-line, raggiungendo un pubblico mondiale che condivide l'interesse in quel particolare argomento.

77. La facilità di comunicare attraverso Internet è facilitata dall'uso del linguaggio evidenziatore ipertestuale (HTML) che consente la creazione di ipertesti e di collegamenti. L'HTML consente ad un utente di passare da una fonte ad un'altra fonte collegata semplicemente premendo il collegamento, che può portarlo da un sito WWW ad un altro sito o a diversi archivi all'interno di uno stesso sito. Nello stesso modo un utente, inserendo la propria richiesta nel programma di ricerca, può trovare molte fonti diverse con contenuti collegati alla sua ricerca.

78. A causa della tecnologia sottostante il sistema Internet, l'espressione legislativa « fornitore di contenuti », che è l'equivalente della figura tradizionale del « comunicatore », può in realtà comprendere un insieme di soggetti che comunicano. Attraverso l'HTML, ad esempio, Critical Path e Stop Prisoner Rape collegano il loro sito WWW con diverse banche di dati sull'argomento, e l'utente può immediatamente passare a queste semplicemente premendo il collegamento. America Online crea *chat-rooms* per particolari discussioni ma consente ai propri abbonati di creare la propria *chat-room*. Nello stesso modo un gruppo di informazione raccoglie messaggi su un particolare argomento e li distribuisce fra gli abbonati al gruppo. Gli utenti della Carnegie Library possono leggere versioni on-line di Vanity Fair o di Playboy; gli abbonati di America Online possono leggere il New York Times, Boating o altri periodici. Critical Path, Stop Prisoner Rape, America Online e la Carnegie Library tutti mettono a disposizione degli utenti contenuti di altri soggetti sui quali hanno poco o nessun controllo.

79. A causa della diversità delle forme di comunicazione su Internet, un utente può parlare o ascoltare, offuscando la distinzione fra chi parla e chi ascolta. Le *chat-rooms*, la posta elettronica e i gruppi di informazione sono forme di comunicazione interattiva, offrendo all'utente la possibilità sia di parlare che di ascoltare.

80. Ne consegue che a differenza dei tradizionali mezzi di comunicazione di massa, le barriere all'entrata di chi vuole parlare su Internet non differiscono significativamente dalle barriere all'entrata di chi vuole ascoltare. Una volta che si è entrati nel ciberspazio, si può partecipare al dialogo che in esso si svolge. Nel linguaggio del mezzo, chi riceve può diventare, ed in effetti diventa, il fornitore di contenuti, e viceversa.

81. Internet è dunque un mezzo, del tutto nuovo e senza precedenti, di comunicazione umana mondiale.

II.4. I materiali ad esplicito contenuto sessuale su Internet.

82. Le parti concordano sul fatto che vi sono materiali ad esplicito contenuto sessuale su Internet. Tali materiali comprendono testi, immagini, conversazioni, *bulletin boards*, gruppi di informazione e le altre forme di comunicazione su Internet, e si estende dai materiali di modesta titolazione a quelli di estremo *hard-core*.

83. Non vi sono prove che i materiali a contenuto sessuale siano quelli più importanti su questo nuovo mezzo. I fornitori di tali materiali si av-

vantaggiano della stessa facilità di accesso offerta a tutti gli utenti di Internet, compresa la costituzione di un sito WWW.

84. I materiali a contenuto esplicitamente sessuale sono creati, denominati e presentati nello stesso modo in cui lo sono materiali a contenuto non sessuale. È possibile che il programma di ricerca possa casualmente reperire materiali a contenuto sessuale attraverso una ricerca imprecisa, come è stato dimostrato nel corso delle udienze. Il casuale reperimento di materiale a esplicito contenuto sessuale è una manifestazione del più ampio fenomeno delle ricerche imprecise.

85. Una volta che un fornitore presenta dei materiali su Internet, essi sono disponibili a tutti gli altri utenti Internet in tutto il mondo. Nello stesso modo una volta che l'utente invia un messaggio ad un gruppo d'informazione o a un *bulletin board* esso diventa disponibile a tutti gli abbonati a quel gruppo d'informazione o a quel *bulletin board*. Ad esempio, quando il Museo della Fotografia della California inserisce nel suo sito WWW fotografie di nudi di E. Weston e R. Mapplethorpe per annunciare che una nuova mostra sarà presentata a Baltimora e a New York quelle immagini possono essere viste non solo a Los Angeles, Baltimora o New York, ma anche a Cincinnati, Mobile o Pechino, cioè dovunque vi sono utenti Internet. Parimenti le istruzioni per rapporti sessuali sicuri che Critical Path inserisce nel proprio sito WWW, scritte in un linguaggio che può essere compreso da un adolescente, sono disponibili non solo a Philadelphia, ma anche a Provo e a Praga. Una *chat-room* organizzata dalla ACLU per discutere la sentenza della Corte Suprema americana nel caso *FCC v. Pacifica Foundation* trasmetterebbe le sette parole oscene di George Carlin a chiunque vi accedesse. I messaggi inviati ad un gruppo di informazione dedicato all'attentato di Oklahoma City raggiungono tutti gli abbonati a quel gruppo.

86. Una volta che un fornitore immette il proprio materiale su Internet non può impedire che esso entri in una comunità. A differenza dei giornali, delle emittenti radiotelevisive, della tv via cavo, la tecnologia di Internet offre necessariamente a chi parla un pubblico mondiale. Poiché Internet è una rete di reti, qualsiasi rete connessa ad Internet può mandare e ricevere informazioni a e da qualsiasi altra rete.

87. Le prove effettuate nel corso delle udienze hanno mostrato come siano necessari diversi passaggi per entrare nel ciberspazio. Alla base è necessario che l'utente abbia l'accesso ad un elaboratore capace di collegarsi con Internet (solitamente attraverso un modem). Quindi l'utente deve dare i comandi all'elaboratore perché si colleghi con il fornitore dell'accesso, fornire una *password*, attivare i comandi per trovare un dato particolare. Su WWW un utente deve normalmente usare un programma di ricerca o attivare un particolare indirizzo. Parimenti, per accedere ad un gruppo di informazione, a un *bulletin board* e a *chat-room* sono richiesti diversi passaggi.

88. Le comunicazioni su Internet non invadono le case delle persone e non appaiono sullo schermo del computer se non sono richieste. Gli utenti raramente incontrano dei contenuti « per sbaglio ». Il titolo del documento o una sua descrizione solitamente apparirà prima che il documento stesso fornisca i dati per visionarlo ed in molti casi l'utente riceverà informazioni dettagliate sul contenuto del sito prima che egli debba attivare le procedure per vedere il documento. Quasi tutte le immagini dal contenuto esplicitamente sessuale sono precedute da avvisi circa il loro contenuto. Anche

il teste indicato dal governo, H. Schimdt, direttore dell'ufficio investigazioni speciali dell'aviazione, ha confermato che vi sono scarse probabilità che un utente possa imbattersi per sbaglio in un sito dal contenuto esplicitamente sessuale.

89. Le prove raccolte durante le udienze hanno mostrato significative differenze fra le comunicazioni su Internet e quelle ricevute per radio o per televisione. Benché il contenuto su Internet è appena a qualche scatto di *mouse* di distanza dell'utente, la ricezione dell'informazione su Internet richiede una serie di atti più deliberati e diretti che semplicemente premere un interruttore. Un minore deve avere una certa conoscenza e capacità di leggere per reperire materiali su Internet e dunque potervi accedere da solo.

II.5. Gli ostacoli alla verifica dell'età degli utenti su Internet.

90. Non esistono metodi efficaci per verificare l'identità o l'età di un utente che sta accedendo a dei materiali attraverso la posta elettronica, un gruppo di informazione o una *chat-room*. Un indirizzo di posta elettronica non fornisce alcuna informazione attendibile sul titolare, il quale può utilizzarlo con uno pseudonimo o fungere da anonimo ri-trasmittente. Manca inoltre un elenco universale ed attendibile di indirizzi di posta elettronica con i corrispondenti nomi e numeri di telefono, e comunque un elenco del genere sarebbe o diventerebbe rapidamente incompleto. Per queste ragioni non vi è, in molti casi, un sistema affidabile per un mittente di sapere se il destinatario di una posta elettronica sia un adulto oppure un minorenne. La difficoltà di tale verifica è ampliata nel caso di *listservs* i quali automaticamente inviano le informazioni a tutti gli indirizzi di posta elettronica sulla lista del mittente. L'esperto del governo, dr. Olsen, ha concordato sul fatto che non esiste attualmente una tecnologia che possa dare a chi trasmette la sicurezza che sul proprio indirizzo vi siano solo adulti.

91. Per difficoltà tecnologiche simili, i singoli che inviano un messaggio ad un gruppo di informazione o che partecipano ad una conversazione in una *chat-room* non possono assicurarsi che tutti quelli che leggono siano adulti, e anche su questo punto l'esperto governativo ha concordato. Anche se per taluni gruppi d'informazione vi sono dei moderatori, il controllo del moderatore si limita a ciò che viene inviato ed il moderatore non può controllare l'identità di chi riceve i messaggi.

92. Il governo non ha fornito alcuna prova che vi sia un sistema affidabile per assicurare chi i partecipanti e i destinatari di tali discussioni possano essere selezionati in base all'età. Il governo non ha fornito alcuna prova che dimostrasse la realizzabilità della sua proposta che le *chat-rooms*, i gruppi d'informazione e altri siti che Contengono materiali ritenuti osceni possano efficacemente riservarsi ad aree « adulte » o « controllate » del cibernazio.

93. Anche se fosse tecnologicamente fattibile bloccare l'accesso di minori a gruppi di informazione e a simili servizi, non vi è alcun metodo attraverso il quale chi attiva un gruppo di informazione sull'arte, sulla politica o qualsiasi argomento che potrebbe potenzialmente sviluppare contributi « osceni », possa bloccare l'accesso ai minori a tali materiali « osceni » e tuttavia consentire loro l'accesso al restante contenuto, anche se la sua stragrande maggioranza non fosse osceno.

94. Parimenti, i partecipanti a MUDS (Multi User Dungeons) e a MUSES (Multi-User Simulation Environments) non sanno se gli altri partecipanti siano adulti o minorenni. Nonostante tali servizi richiedono una *password* per i partecipanti permanenti, essi non devono fornire il loro vero nome, né certificare la loro età e non vi sono tecnologie disponibili per consentire a chi gestisce questi mondi fantastici di sapere se il partecipante è un adulto o un minorenne.

95. A differenza di altre forme di comunicazione su Internet, esiste una tecnologia attraverso la quale l'operatore di un *server* WWW può interrogare l'utente di un sito. Un documento HTML può contenere una scheda con la quale richiedere informazioni da chi accede al sito e questa informazione può essere ritrasmessa al *server* ed essere elaborata da un programma, di solito un Common Gateway Interface (*cgi*). Il *server* potrebbe quindi consentire o negare l'accesso all'informazione cercata. Il *cgi* è il mezzo attraverso il quale un sito può analizzare le schede e successivamente selezionare chi accede chiedendo il numero di una carta di credito o una *password* per adulti.

96. I fornitori che pubblicano su WWW attraverso uno dei grandi servizi commerciali online, come America Online e Compuserve non possono usare un sistema on-line di verifica dell'età che utilizzi un *cgi* perché il programma del *server* di questi servizi non può operare sul *cgi*. Non vi è, dunque, un sistema attualmente disponibile a chi pubblica pagine su WWW di selezionare i destinatari in base all'età.

II.6. *L'operatività delle cause di giustificazione.*

Il governo sostiene che il CDA offre tre possibili cause di giustificazione a tutti i fornitori di informazione su Internet: la verifica delle carte di credito, la verifica di una *password* o di un numero di identificazione per adulti, e la classificazione dei servizi.

II.6.1. *La verifica delle carte di credito.*

97. La verifica del numero della carta di credito su Internet non è attualmente tecnicamente possibile. I testi hanno confermato che né Visa né Mastercard considerano Internet sufficientemente sicura con l'attuale tecnologia per trattare pagamenti attraverso questo mezzo. Benché vi siano utenti che acquistano beni attraverso Internet comunicando il loro numero di carta di credito, il venditore deve poi trasmettere separatamente l'operazione a Visa o Mastercard utilizzando nel modo tradizionale la linea telefonica. Diversi testi hanno confermato che Visa e Mastercard stanno sviluppando sistemi per la verifica della carta di credito attraverso Internet.

98. La verifica attraverso carte di credito, se e quando operativo, resterà economicamente e praticamente indisponibile per molti dei ricorrenti non commerciali in questa azione. L'esperto del governo ha espresso l'impressione che le agenzie di verifica non effettueranno controlli sulla carte se non sono usate in una operazione commerciale. Non sono state fornite prove in senso contrario.

99. Vi sono invece prove che il costo addebitato dalle agenzie di verifica per controllare una carta, sia per acquisti che per altro, preclu-

derà di invocare la causa di giustificazione del controllo della carta di credito da parte di molti siti WWW *non-profit* e non commerciali, ed anche qui non vi sono prove in senso contrario. La teste presentata dai ricorrenti, P. N. Warren, un'autrice il cui sito WWW gratuito consente agli utenti di acquistare libri omosessuali e lesbici, ha confermato che deve pagare un dollaro per ogni controllo effettuato da una agenzia di verifica. Il suo sito può assorbire questo costo perché è connesso alla vendita di libri.

100. L'utilizzazione di carte di credito come indice dell'età e l'obbligo di utilizzare una carta per accedere ad un sito imporrebbe un significativo costo ai soggetti non commerciali. Critical Path, per esempio, ha avuto 3300 contatti quotidiani dal 4 febbraio al 4 marzo. Se Critical Path deve pagare una somma ogni volta che un utente accede al suo sito, allora per consentire l'accesso gratuito al proprio sito, incorrerebbe ogni mese in una spesa ben superiore alle sue modeste risorse. L'ACLU ha evidenziato che l'installazione di un sistema di verifica delle carte di credito per tutti coloro che accedono al sito WWW ne imporrebbe la chiusura perché i costi preventivati supererebbero le sue disponibilità.

101. Il controllo della carta di credito ritarderebbe notevolmente il reperimento delle informazioni su Internet. Il perito del governo, dr. Olsen, ha concordato sul fatto che un minuto di attesa è un lasso di tempo irragionevole che non sarà accettato dall'utenza. Il perito dei ricorrenti, D. Hoffman, ha confermato che eccessivi ritardi interrompono il flusso su Internet e inibiscono sia le ricerche per piacere sia quelle mirate.

102. L'imposizione del requisito della carta di credito escluderebbe gli adulti che non ne dispongono e non hanno i mezzi per ottenerne una dall'accedere a materiali bloccati. Ne consegue che il controllo della carta di credito è una causa di giustificazione sostanzialmente non invocabile da un considerevole numero di fornitori di materiali su Internet.

II.6.2. *La verifica dell'età attraverso password.*

103. Il governo ha fornito elementi assai modesti sul funzionamento dei sistemi di verifica dell'età, e le prove fornite non erano fondate su una conoscenza diretta. Adult Check e Verify, due sistemi esistenti ed utilizzati, pare, per accedere a siti pornografici commerciali, addebitano un costo agli utenti per i loro servizi. Il dr. Olsen ha ammesso che la sua conoscenza di questi servizi derivava essenzialmente dall'aver letto gli annunci su WWW. Non aveva intervistato dipendenti di queste imprese, non aveva personalmente utilizzato questi sistemi, non sapeva quante persone li utilizzano e non poteva testimoniare sull'affidabilità di questi sistemi di controllo dell'età.

104. Alcune, se non tutte, le organizzazioni non commerciali, come l'ACLU, Stop Prisoner Rape e Critical Path, considerano l'addebitare un costo agli utenti che accedono ai loro siti contrario ai loro obiettivi di rendere i loro materiali accessibili ad un vasto pubblico gratuitamente.

105. Né sarebbe praticabile per le organizzazioni non commerciali di stabilire il proprio sistema di codice di accesso per adulti a causa degli oneri amministrativi connessi con la creazione ed il mantenimento di un sistema di controllo ed i costi ulteriori sono al di fuori della loro portata. Sono stati anzi portati elementi in base ai quali i costi sarebbero proibitivi anche per una impresa come Hot Wired, la versione on-line del periodico Wired.

106. Vi sono elementi che suggeriscono che utenti adulti, in particolare chi casualmente sfoglia la rete WWW, saranno scoraggiati dal richiedere informazioni che richiedono l'utilizzo di una carta di credito o di una *password*. A. Anker ha testimoniato che Hot Wired ha ricevuto molte lamentele dai suoi abbonati per il suo sistema di registrazione, che richiede solo che l'utente fornisca un nome, un indirizzo di posta elettronica e una *password* creata dall'utente stesso. Vi sono preoccupazioni fra gli operatori commerciali che i requisiti per l'accertamento dell'età diminuiscano gli introiti pubblicitari in quanto gli inserzionisti richiedono la prova che il sito è ampiamente disponibile e frequentemente acceduto.

107. Anche se si introducessero sistemi di verifica della carta di credito o di una *password* per adulti, il governo non ha offerto alcuna prova su come tali sistemi potrebbero assicurare che chi utilizza la carta di credito o la *password* sia effettivamente maggiorenne. Gli oneri imposti dai sistemi di verifica di carta di credito e di *password* li rendono non disponibili ad un notevole numero di fornitori di materiali su Internet.

II.6.3. *La proposta di classificazione dei materiali.*

108. La fattibilità e l'efficacia di un sistema di classificazione per impedire ai minori di accedere a materiali osceni, così come proposto dal governo non è stata dimostrata. La classificazione richiederebbe che i fornitori di materiali etichettino tutti quelli « osceni » o « chiaramente offensivi » attribuendo ad essi una serie di caratteri come « XXX » o sul URL o sul HTML. Se un utente potesse installare sul proprio computer un programma capace di riconoscere la « etichetta », egli potrebbe impedire l'accesso a qualsiasi contenuto recante quella etichetta. Il dr. Olsen ha proposto un sistema di etichettatura, in risposta alla precedente testimonianza del sig. Bradner secondo cui certi tipi di etichettatura non sarebbero realizzabili.

109. Le parti appaiono essere d'accordo che è tecnologicamente fattibile — « elementare » secondo le parole degli esperti — inserire etichette nell'URL e nel HTML e questa tecnologia è sottostante sia la proposta PICS formulata dai ricorrenti che quella proposta dal governo.

110. La proposta del governo richiederebbe che tutti i fornitori i quali trasmettono materiali prevedibilmente « osceni » rivedano tale materiale che è on-line, un compito che sarebbe estremamente gravoso per le organizzazioni che offrono una grande quantità di materiali on-line e non sono in grado di retribuire il gran numero di personale necessario per controllare tutto quel materiale. La Carnegie Library dovrebbe assumere numerosi nuovi impiegati per rivedere i suoi schedari on-line ad un costo estremamente elevato considerato il suo modesto bilancio. Il costo e lo sforzo sarebbe notevole per la Biblioteca e spesso proibitivo per altre. Il teste K. Kuromiya ha testimoniato che sarebbe impossibile per la propria organizzazione Critical Path rivedere tutti i propri materiali in quanto ha solo un impiegato a tempo pieno e un altro a tempo parziale.

111. Il compito di verificare ed etichettare non può essere fatto semplicemente utilizzando un programma che ricerca talune parole, come ha riconosciuto il dr. Olsen, e riteniamo che la decisione in ordine a che cosa debba ritenersi osceno richiede il giudizio di una persona umana.

112. Invece di controllare ciascuna scheda il fornitore potrebbe etichettare l'intero sito, ma ciò impedirebbe ai minori di accedere a molti materiali che non sono osceni secondo il CDA.

113. Per essere efficace, una proposta come quella governativa richiederebbe un consenso mondiale fra i fornitori sulla utilizzazione delle stesse etichette per tutti i materiali ritenuti osceni. Tale consenso, allo stato, manca e nessun fornitore su Internet, allo stato, etichetta i propri materiali secondo i criteri proposti dal governo o secondo un altro sistema largamente accettato.

114. La etichettatura dei materiali presuppone l'esistenza di un programma che riconosca le etichette e intervenga adeguatamente quando incontra materiali etichettati. I programmi attuali, sia quelli per WWW sia quelli normalmente utilizzati dagli utenti non sono in grado di bloccare i materiali secondo la proposta governativa. Fino a quando un tale programma non esisterà, tutti i materiali su Internet continueranno ad essere trasmessi a chiunque li richieda, senza alcun ostacolo. La etichettatura dei programmi non ha di per sé effetti sulla trasmissione di quel materiale. Né i ricorrenti né il governo sostengono che la etichettatura di per sé potrebbe tutelare i minori da quei materiali o rendere un fornitore immune da responsabilità penali in base al CDA. Ne consegue che ogni materiale su qualsiasi argomento disponibile agli adulti sarà disponibile anche ai minori che utilizzano Internet, a meno che essi non siano bloccati da un programma installato sul computer utilizzato dal minore.

115. Non vi è, allo stato, modo per il fornitore di sapere se un utente sta utilizzando un programma di selezione.

116. Le etichette non possono, allo stato, attivarsi o disattivarsi automaticamente in base all'età o al luogo dell'utente. Critical Path che distribuisce istruzioni on-line per rapporti sessuali più sicuri non sarebbero in grado di inserire etichette che bloccano i suoi materiali solo nelle comunità dove possono essere considerati osceni. Critical Path deve scegliere fra etichettare l'intero sito, bloccando i suoi materiali in tutte le comunità, oppure non etichettarlo, non bloccandoli in alcuna.

II.6.4. *I problemi dei siti esteri e della custodia temporanea.*

117. Una larga percentuale, forse il 40% o più, dei materiali su Internet provengono da fuori degli Stati Uniti. Nel corso delle udienze un teste ha dimostrato come un utente Internet possa accedere ad un sito WWW a Londra (che presumibilmente si trova su un server in Inghilterra) e quindi collegarsi ad altri siti di suo interesse in Inghilterra. Talvolta l'utente può desumere dall'URL che i materiali provengono dall'estero in quanto è possibile per il fornitore inserire un codice nazionale nel proprio. Altrimenti materiali stranieri sono indistinguibili da quelli americani (purché siano in inglese), in quanto le comunicazioni estere sono create, denominate e rese disponibili nello stesso modo in cui lo sono quelle americane. Non è richiesto che materiali stranieri contengano un codice straniero. È pacifico che taluni dei materiali che circolano su Internet hanno un contenuto esplicitamente sessuale.

118. L'uso della custodia temporanea dei materiali rende difficile stabilire se essi provengono da una fonte americana o straniera. A causa degli altri costi del traffico trans-Atlantico o trans-Pacifico, e poiché l'alta richiesta su quelle linee porta ad imbottigliamenti, il contenuto viene spesso custodito temporaneamente in un server negli Stati Uniti. Il materiale da una fonte straniera viene inviato al ricevente negli Stati Uniti passando

attraverso un *server* di custodia che ne trattiene una copia per successivi reperimenti. E' da questo server negli Stati Uniti, piuttosto che da quello originario straniero, che verranno inviati i materiali agli utenti successivi, senza utilizzare le linee trans-oceaniche. La scorciatoia elimina efficacemente gran parte della distanza fra richiesta e informazione e quindi gran parte del ritardo. Il *server* di custodia elimina l'informazione conservata secondo la sua configurazione, ad esempio dopo un certo periodo o quando la domanda diminuisce. La custodia temporanea dunque promuove gli scopi primari di Internet: rendere il reperimento dell'informazione rapido e poco costoso.

119. La custodia temporanea non è soltanto un fenomeno internazionale. Anche i fornitori americani conservano i materiali consultati su *servers* di custodia per evitare il ritardo nelle successive ricerche degli stessi materiali e diminuire il traffico sul loro collegamento Internet. America Online può conservare la pagina locale del New York Times sul proprio server quando un abbonato la richieda la prima volta, in modo tale che l'abbonato successivo il quale formuli la stessa richiesta riceverà la stessa pagina, ma dal *server* di custodia di America Online, piuttosto che da quello del New York Times.

120. In parole povere, seguendo l'esempio fatto nel paragrafo precedente, America Online non ha alcun controllo sul contenuto che il New York Times inserisce nel proprio sito, e il New York Times non ha alcun controllo sulla distribuzione di quel materiale da parte di America Online attraverso un proprio *server* di custodia.

II.6.5. *Anonimato.*

121. L'anonimato è importante per gli utenti di Internet che vogliono accedere a materiali delicati come quelli che accedono al sito di Critical Path AIDS Project, gli utenti, in particolare giovani omosessuali, di Queer Resources Directory e quelli di Stop Prisoner Rape; molte persone inserite nell'indirizzo di quest'ultima hanno chiesto di mantenere l'anonimato a causa del marchio di infamia derivante dalla violenza sessuale subita in carcere.

II.6.6. *Le scelte dei ricorrenti in base al CDA.*

122. Molti fornitori i quali presentano su Internet materiali la cui natura oscena è discutibile devono scegliere fra la auto-censura ed il rischio di subire incriminazioni. Le cause di giustificazione offerte dal CDA verifica della carta di credito, codice di accesso o numeri di identificazione per maggiorenni — sono in pratica non disponibili per i soggetti non commerciali e senza scopi di lucro.

123. I ricorrenti in questo giudizio sono imprese, biblioteche, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e consorzi educativi. Benché alcuni materiali che i ricorrenti trasmettono on-line — come quelli sulla protezione dall'AIDS, il controllo delle nascite e la violenza sessuale nelle carceri — abbiano un esplicito contenuto sessuale e possano essere considerati « osceni » o « chiaramente offensivi » in talune comunità, nessuno dei ricorrenti è un fornitore commerciale di ciò che comunemente si definisce pornografia.

III. CONCLUSIONI IN DIRITTO.

I ricorrenti hanno fondato una ragionevole probabilità di successo nella controversia dimostrando che i parr. 223(a)(1)(11) e 223(a)(2) del CDA sono, *prima facie*, costituzionalmente illegittimi nella misura in cui trattano l'oscenità. Parimenti i parr. 223(d)(1) e 223(d)(2) del CDA sono, *prima facie*, costituzionalmente illegittimi. Pertanto i ricorrenti hanno dimostrato un danno irreparabile; nessuna delle parti ha alcun interesse all'applicazione di una legge contraria alla Costituzione e pertanto l'interesse pubblico è soddisfatto con la concessione di una sospensione preliminare dell'efficacia di tali norme. Le domande sono pertanto accolte.

DALL'OPINIONE DEL GIUDICE DALZELL

D. *Analisi specifica del mezzo.*

Internet è un nuovo mezzo di comunicazione di massa. In quanto tale la giurisprudenza della Corte Suprema sul I emendamento alla Costituzione ci impone di considerare le particolari caratteristiche di questo nuovo mezzo al fine di stabilire se il CDA costituisce esercizio costituzionalmente legittimo del potere governativo. Basandosi su queste particolari caratteristiche, che sono state descritte nel dettaglio nelle risultanze in fatto di questa decisione, ritengo che il CDA sia contrario alla costituzione e che il I emendamento nega al Parlamento il potere di regolare su Internet le forme di espressione protette. Queste analisi e conclusioni sono coerenti con l'intento espresso del Parlamento di evitare un vaglio tortuoso e frammentario del CDA attraverso un diretto esame della Corte Suprema in punto di diritto delle pronunce interlocutorie che accolgono, *prima facie*, le opposizioni alla legge.

D.1. *Il diverso trattamento dei mezzi di comunicazione di massa.*

Quasi cinquant'anni fa il giudice Jackson riconobbe che « lo schermo cinematografico, la radio, il quotidiano, il volantino, il furgone con l'altoparlante, l'oratore all'angolo di una strada hanno nature diverse, e presentano valori, abusi e pericoli diversi. Ciascuno ha regole proprie » (*Kovacs v. Cooper*, 336 US 77, 97 (1949)). Da allora la Corte Suprema ha espresso questo giudizio ripetutamente e il trattamento differenziato dei mezzi di comunicazione di massa è diventato parte integrante dell'interpretazione del I Emendamento alla Costituzione (v. *Turner Broadcasting v. FCC*, 114 S.Ct. 2445, 2456 (1994): « È vero che le nostre decisioni hanno consentito una più penetrante regolamentazione delle forme di espressione radiodiffuse che di quelle su altri mezzi »; *FCC v. Pacifica Foundation*, 438 US 726, 748 (1978): « Riconosciamo da tempo che ciascun mezzo di espressione presenta particolari problemi di applicazione del I Emendamento »; *City of Los Angeles v. Preferred Communications*, 476 US 438, 496 (1974): « Mezzi di comunicazione diversi sono trattati in maniera diversa ai fini del I Emendamento »; *Metromedia v. City of San Diego*, 453 US 490, 500 (1981): « Questa Corte ha spesso affrontato il problema dell'applicazione degli ampi principi contenuti nel I Emendamento a particolari forme di espressione »). Pertanto la Corte Suprema

ha fissato regole diverse per la stampa (v. *Miami Herald Pub. v. Tornillo*, 418 US 241 (1974) », per la radiodiffusione (v. *Red Lion Broadcasting v. FCC*, 395 US 367 (1969) », per la tv via cavo (*Turner*, 114 S. Ct., p. 2456), cartelloni pubblicitari (*Metromedia*, 453 US p. 501) ed anche cinema drive-in (*Erzoznik v. City of Jacksonville*, 422 US 205 (1975) ».

Questo approccio specifico a ciascun mezzo di comunicazione comporta l'esame della tecnologia su cui si basa al fine di individuare il corretto equilibrio fra i valori del I Emendamento e gli interessi concorrenti. Per la stampa ad esempio, tale equilibrio vieta una regolamentazione, anche minima, del contenuto (*Tornillo*, 418 US p. 258).

Per altri mezzi (ad es. cartelloni pubblicitari) l'equilibrio può consentire una regolamentazione sia del contenuto che della tecnologia (*Metro-media*, 453 US p. 502).

La radiotelediffusione presenta l'approccio più espansivo della disciplina per specifici mezzi di comunicazione di massa. Come risultato della scarsità di frequenze sullo spettro elettromagnetico il Governo ha un'ampia autorità di suddividere le frequenze e vietare ad altri di utilizzare la stessa frequenza:

« In linea generale vi sono più potenziali telediffusori che frequenze disponibili sullo spettro elettromagnetico. E se due emittenti dovessero cercare di trasmettere sulla stessa frequenza nella stessa arca, interferirebbero l'una con i segnali dell'altra, in modo tale che nessuno potrebbe essere captato. La scarsità delle radiofrequenze ha pertanto imposto la determinazione di meccanismi regolatori per ripartire lo spettro elettromagnetico e attribuire singole frequenze a ciascuna emittente » (*Turner*, 114 S. Ct. p. 2456, citando *FCC v. League of Women Voters*, 468 US 364 (1984)).

La scarsità delle frequenze consente al governo di disciplinare il contenuto anche dopo aver assegnato una concessione: « Inoltre, i limiti fisici immanenti sul numero di soggetti che possono utilizzare il mezzo di diffusione ha imposto un adattamento ai tradizionali principi del I Emendamento per consentire al governo di imporre talune limitate restrizioni di contenuto ed imporre taluni adempimenti ai concessionari delle frequenze ». (*Turner*, 114 S. Ct. p. 2457, citando *Red Lion*, 395 US 390 e *NBC v. US* 319 US 190 (1943)).

La giurisprudenza radiotelevisiva stabilisce chiaramente che il governo può costringere un concessionario ad offrire al pubblico dei contenuti che altrimenti non offrirebbe, assicurando pertanto che il pubblico radiofonico e televisivo ricevano una pluralità di contenuti. Nella radiodiffusione « ciò che è essenziale è il diritto del pubblico di avere un adeguato accesso ad idee ed esperienze sociali, politiche, estetiche, morali e di altro genere » (*Red Lion*, 395 US, p. 390; nonché *CBS v. FCC*, 453 US 367, 395 (1981): « una emittente autorizzata è concessionaria gratuita e esclusiva di una porzione limitata e preziosa di un bene pubblico: quando accetta la concessione essa è onerata di obblighi pubblici coercibili »; *CBS v. Democratic National Commission*, 412 US 94, 110 (1973)). Queste restrizioni al contenuto comprendono sanzioni per i concessionari che trasmettono espressioni protette ma inappropriate in un orario non consentito (*Pacifica*, 438 US, p. 750).

In questa controversia il governo fa affidamento sulla decisione nel caso *Pacifica* per sostenere che il CDA costituisce esercizio costituzionalmente legittimo di un potere amministrativo. Poiché il CDA disciplina il linguaggio osceno e poiché la sentenza *Pacifica* consente il controllo amministra-

tivo del linguaggio osceno ne consegue — secondo il governo — che il CDA costituisce esercizio legittimo di un potere governativo. Questo ragionamento, tuttavia ignora la circostanza che la sentenza *Pacifica* costituisce una decisione che ricerca il punto di equilibrio fra radiodiffusione e i principi del I Emendamento. E assume che ciò che vale per la radiodiffusione valga anche per Internet.

D.2. *L'ambito di applicazione della decisione nel caso « Pacifica ».*

Nella sentenza *FCC v. Pacifica Foundation* (438 US 726) (1978) la Corte Suprema aveva innanzitutto deciso se il governo aveva il potere di regolare i discorsi osceni. Nel caso di specie un ascoltatore si era lamentato di una trasmissione radiofonica del monologo di Georg C. Carlin « Parolacce » alle due di un martedì pomeriggio. Il monologo era pieno di « quelle parole che non si possono mai pronunciare alla radio » e l'ascoltatore si era sintonizzato mentre, con il figlio, si stava dirigendo in macchina verso New York. In conseguenza la FCC emanò un provvedimento comunicando che avrebbe potuto sottoporre la Pacifica Foundation, proprietaria dell'emittente, ad una sanzione amministrativa. Nel provvedimento la FCC indicò anche i criteri che avrebbe utilizzato per disciplinare la trasmissione di oscenità su un mezzo radiotelevisivo. La Corte Suprema confermò la legittimità della decisione della FCC e il suo potere di disciplinare i discorsi osceni.

La *ratio decidendi* nella sentenza *Pacifica* poggia su tre considerazioni fra loro connesse. In primo luogo, esaminando il monologo di Carlin la Corte valutò il rilievo dei discorsi osceni concludendo che essi « si trovavano alla periferia della tutela del I Emendamento ». Anche se la Corte riconobbe che la FCC aveva minacciato di punire *Pacifica* sulla base del contenuto del monologo, ritenne tuttavia che la sanzione sarebbe stata legittima perché le espressioni oscene « offendono per le stesse ragioni per cui l'oscenità offende ». La Corte poi stabilì la collocazione delle parolacce, « nella gerarchia dei valori protetti dal I Emendamento »:

« Tali espressioni non costituiscono parte essenziale di alcuna manifestazione del pensiero e sono di così scarso valore sociale come gradino verso la verità che qualsiasi vantaggio possa derivare da esse è chiaramente sopravanzato dall'interesse sociale nell'ordine e la morale » (p. 746 della sentenza citando il caso *Chaplinsky v. New Hampshire*, 315 US 568 (1942)).

In secondo luogo la Corte Suprema riconobbe che « la radiotelevisione ha ricevuto una protezione la più limitata dal I Emendamento ». Il governo può disciplinare in conformità alla Costituzione, anche se la stessa regola colliderebbe con il I Emendamento se applicata al mezzo Stampato. Questo perché la radiotelevisione ha una « esclusiva presenza pervasiva nella vita di tutti gli americani » ed è sempre in via esclusiva accessibile ai bambini, anche a quelli troppo piccoli per saper leggere.

In terzo luogo la Corte ritenne che la sanzione della FCC — una sanzione amministrativa — era uno strumento per disciplinare il linguaggio osceno. Nelle premesse della decisione la Corte escluse che la propria decisione potesse « considerarsi come valutazione di qualsiasi questione in ordine all'applicazione del par. 1464 come norma penale ». Più avanti, nella motivazione, la Corte sottolineò la portata limitata della propria pronuncia ed espressamente dichiarò che il monologo di Carlin non

avrebbe giustificato una azione penale. Invece la Corte consentì alla FCC di disciplinare il linguaggio osceno con sanzioni amministrative in base ad un principio divieto di interferenze: « come con un maiale nel salotto anziché nel porcile ».

Il trascorrere del tempo non è stato benevolo nei confronti della decisione *Pacifica*. Sentenze successive ne hanno eroso la portata e la Corte Suprema ha ripetutamente ammonito contro una lettura espansiva della pronuncia.

In primo luogo nel caso *Bolger v. Young Drug Products* (463 US 60) (1983) la Corte Suprema si rifiutò di applicare la decisione *Pacifica* ad una legge che non riguardava la radio televisione. In quel caso una legge federale vietava la spedizione postale di pubblicità non richiesta su prodotti contraccettivi. Il governo difendeva la legge invocando l'interesse nella tutela dei minori da tali forme di pubblicità. La corte rigettò l'argomento ritenendo la misura eccessiva: « Nel caso *Pacifica* questa Corte riconobbe che l'interesse del governo nella protezione dei minori giustificava uno speciale trattamento di una trasmissione pomeridiana ricevuta da adulti e da bambini. Nel contempo la maggioranza sottolineò la portata limitata della propria decisione, spiegando che la radiotelevisione ha una particolare capacità pervasiva ed è "in via esclusiva accessibile ai bambini, anche a quelli troppo piccoli per saper leggere". La ricezione di posta è assai meno intrusiva e incontrollabile. Le nostre decisioni hanno riconosciuto che il particolare interesse del governo federale nella disciplina dei mezzi radiotelevisivi non si traduce facilmente nella giurisprudenza per la disciplina di altri mezzi di comunicazione ».

Nonché:

« Il breve, anche se frequente, percorso dalle cassette delle lettere al cestino è un peso accettabile, almeno per ciò che riguarda la Costituzione ».

Successivamente, nel caso *Sable Communications v. FCC* (492 US 115) (1989) la Corte nuovamente limitò il principio contenuto nella decisione *Pacifica*. In quel caso la Corte era chiamata a giudicare la legittimità di un divieto a servizi telefoni erotici. Come nel caso *Bolger* il governo argomentò che il principio affermato in *Pacifica* giustificava un divieto assoluto di tale forma di espressione. La Corte Suprema dissentì ritenendo, al contrario, che il principio « espressamente restrittivo » contenuto in *Pacifica* nasceva dalle particolari caratteristiche della radiotelevisione. La Corte ritenne che il divieto fosse incostituzionale.

La decisione *Sable* restrinse *Pacifica* in due modi: in primo luogo la Corte implicitamente si rifiutò di applicare il principio delle interferenze ai servizi telefonici erotici, ritenendo invece che il governo poteva disciplinare il mezzo solo « attraverso regole rigidamente volte a tutelare quegli interessi senza interferire inutilmente con le libertà garantite dal I Emendamento ».

In base a tali criteri restrittivi « non è sufficiente dimostrare l'importanza degli obiettivi del governo: occorre che i mezzi utilizzati siano stati attentamente creati su misura per conseguire quegli scopi » (v. pure *Fabulous Ass. v. Pennsylvania Pub. Util. Comm.* 896 F. 2d 780 (3d Cir. 1990)).

In secondo luogo la Corte giunse alla conclusione che la legge, come un'altra che era stata dichiarata illegittima nel 1957, « negava agli adulti i loro diritti di libertà di espressione consentendo loro di leggere solo quel che era adatto per i bambini. Pertanto qualsiasi disciplina dei telefoni erotici dovrebbe consentire agli adulti di utilizzare tale mezzo ». Una conclu-

sione che riecheggia la decisione nel caso *Bolgers*: « Il contenuto della comunicazione che perviene ad una cassetta delle lettere non può essere limitato a ciò che sarebbe adatto per una cassetta di giocattoli ».

Infine, nel caso *Turner Broadcasting System v. FCC* (114 s. ct. 2445) (1994) la Corte Suprema nuovamente ed implicitamente limitò la portata della decisione *Pacifica* negando la estensione dei principi validi per la radiotelevisione alla tv via cavo. La Corte concluse che le regole della radiotelevisione erano inadatte al cavo a causa delle « fondamentali differenze tecnologiche fra la radiotelevisione e la trasmissione via cavo ».

Le implicazioni giuridiche di tale rifiuto sulla presente causa non possono essere ignorate. La decisione *Turner* conferma oltre ogni dubbio che la sentenza *Pacifica* poggiava sul principio di scarsità delle frequenze che è tipico della radiotele diffusione circolare, e non su valutazioni sul prodotto finale che viene visto dal telespettatore. In altri termini, la tele~ visione via cavo non ha una « particolare presenza pervasiva » inferiore a quello della tv via etere, né è più « particolarmente accessibile ai minori ». Dal punto di vista del telespettatore, tv via etere e via cavo sono identiche: una scatola in casa dalla quale promanano immagini in movimento con suoni. Che il segnale venga ricevuto attraverso un'antenna oppure un cavo, il risultato finale è sempre un programma televisivo. Nel rifiutarsi di estendere il principio delle scarsità delle frequenze alla tv via cavo la Corte Suprema ha limitato la pronuncia *Pacifica* le cui statuizioni discendono direttamente da quel principio.

Il caso *Turner* conferma dunque che l'analisi di un particolare mezzo di comunicazione di massa deve concentrarsi sulla sottostante tecnologia che porta l'informazione all'utente. Nella radiotelevisione via etere le corti si concentrano sul numero limitato di frequenze e sul rischio di interferenze su quelle frequenze. Nella tv via cavo le corti si concentrano sul numero di canali, i diversi tipi di operatori ed il costo per i consumatori.

Da questa analisi traggio due conclusioni: in primo luogo, dal fatto che la Corte Suprema in tante diverse decisioni regoli mezzi diversi in maniera differente concludo che non è possibile semplicemente postulare che il governo ha il potere di disciplinare su Internet manifestazioni di pensiero protette, dedicando la nostra attenzione solamente al problema se il CDA costituisca esercizio costituzionalmente legittimo di quel potere. Dobbiamo, invece, anche esaminare la validità dell'assunto sottostante, e cioè se il Governo ha davvero il potere di disciplinare le forme protette di manifestazione del pensiero. Questa analisi deve tener conto della tecnologia sottostante e l'attuale e potenziale portata di quel mezzo. In secondo luogo concludo che la decisione nel caso *Pacifica* non costituisce un precedente applicabile in questa controversia in quanto ricorrenti e governo concordano sul fatto che le comunicazioni su Internet costituiscono risorse abbondanti e crescenti. Nè può applicarsi il caso *Sable*, in quanto tale decisione affrontava solo un certo tipo di comunicazioni (telefoni erotici) e non raggiunse alcuna conclusione in ordine al corretto equilibrio fra principi del I Emendamento e telecomunicazioni in generale. Anche su questo ricorrenti e governo sono d'accordo e cioè che Internet offre contenuti ampi quanto la fantasia.

D.3. *Effetti del CDA e le caratteristiche innovative delle comunicazioni su Internet.*

In cinque giorni di udienza e nelle centinaia di Pagine di dichiarazioni, verbalizzazioni e documentazione abbiamo appreso le particolari caratte-

ristiche della comunicazione su Internet. Le nostre risultanze di fatto — molte delle quali non contestate — esprimono la nostra visione di Internet. Tali risultanze ci portano alla conclusione che il Parlamento non possa in alcun modo disciplinare le oscenità su Internet.

Quattro caratteristiche, fra di loro connesse, delle comunicazioni su Internet hanno una grandissima importanza per la nostra comune decisione che il CDA è, *prima facie*, costituzionalmente illegittimo. Abbiamo esposto 1 queste caratteristiche nelle risultanze di fatto sopra riportate e mi limito a i sintetizzarle: in primo luogo la rete Internet presenta barriere assai basse per entrarvi. In secondo luogo queste barriere sono identiche sia per chi parla che per chi ascolta. In terzo luogo, grazie a tali barriere di accesso assai basse, una straordinaria quantità di contenuti diversi sono disponibili su Internet. Infine Internet offre un concreto accesso a tutti coloro i quali desiderano comunicare attraverso quel mezzo e crea anche una relativa parità fra i comunicatori.

Per comprendere gli effetti dirompenti che il CDA ha sulle comunicazioni via Internet occorre ricordare che tale rete si è sviluppata senza condizionamenti contenutistici. Prima del CDA ciò che contava era come, e con quale velocità, un certo pacchetto di dati viaggiava da un punto di Internet ad un altro. Nella sua originaria configurazione come ARPANET la rete è stata per molti anni un mezzo di accesso privato per militari, le imprese fornitrici del settore militare e i ricercatori del settore. Coloro che hanno sviluppato la tecnologia si sono concentrati nel creare un mezzo concepito per la rapida trasmissione delle informazioni attraverso collegamenti sovrapposti e ripetitivi e senza un coinvolgimento diretto di persone. Sulla base delle stesse considerazioni si sono sviluppati i protocolli comuni di trasferimento, la commutazione di pacchetto e le altre tecnologie che incentivano oggi l'utilizzazione di Internet. Il contenuto dei dati era, prima del CDA, una questione irrilevante.

Dopo il CDA tuttavia il contenuto dei discorsi degli utenti determinerà la misura della partecipazione attraverso il nuovo mezzo. Se esso è anche, solo ipoteticamente osceno in taluni gruppi sociali l'utente dovrà valutare, fra l'altro, il rischio di una incriminazione ed il costo dell'ottemperanza al CDA. Poiché la creazione di un sito WWW consente agli utenti in qualsiasi parte del paese di accedervi, molti di essi senza dubbio censureranno le proprie espressioni in modo che siano accettabili in ogni gruppo sociale. Altri semplicemente ometteranno di accedere al mezzo. A differenza di altri mezzi, in Internet non vi è alcuna possibilità tecnica per l'utilizzatore di limitare la portata geografica del suo discorso (anche se lo volesse), ovvero per « attivare un sistema per la selezione delle chiamate in entrata ».

Il CDA minerà, senza dubbio, i sostanziali benefici che incentivano la comunicazione e che sono derivati da Internet. Le barriere all'accesso agli utenti colpiti dal CDA diverrebbero elevatissime, soprattutto per i fornitori di informazione non professionali e senza scopo di lucro. Tali costi comprendono quelli legati al controllo dell'età o della carta di credito (se possibile), l'attribuzione di un codice (ammesso che ciò costituisca una scriminante sulla base del CDA) e la verifica ed il controllo del contenuto.

Di conseguenza la diversità dei contenuti necessariamente diminuirà i costi economici connessi con l'osservanza del CDA estrometteranno da Internet quegli utenti le cui espressioni ricadono nell'area di possibile incriminazione.

minazione. Molti siti WWW, gruppi di informazione e *chat-lines* chiuderanno in quanto non è possibile determinare l'età degli altri utenti. Da questo punto Internet finirebbe per riflettere solo la radiotelevisivizzazione e la stampa, con messaggi adattati per una comunità media da parte di utenti che possono essere sicuri che i loro messaggi siano considerati non osceni in ogni gruppo sociale del paese. Il CDA eliminerà, inoltre, la relativa parità fra utenti che attualmente esiste su Internet. Soggetti commerciali i quali possono permettersi il costo dei controlli o che possono addebitare l'utente per l'accesso, o il cui contenuto ha una attrattiva di massa non saranno influenzati dal CDA. Altri utenti quali « Critical Path » o « Stop Prisoner Rape » o anche l'ACLU, i cui siti WWW prima del CDA erano accessibili come i siti più popolari, saranno profondamente influenzati dalla legge. Il cambiamento risulterebbe in una Internet che riflette radio, tv e stampa, per i quali il potere economico è diventato sostanzialmente equivalente a influenza.

Paradossalmente gli operatori pornografici professionali resterebbero relativamente non toccati dal CDA in quanto abbiamo appreso che la maggior parte di essi utilizza già il controllo sulla carta di credito e sull'età. Abitualmente essi offrono alcune immagini gratuite per invogliare l'utente a procedere oltre nel loro sito WWW. Per andare oltre questi specchietti l'utente deve però fornire il numero della propria carta di credito o un numero di identificazione per adulti. Il CDA costringerà questi operatori a rimuovere i richiami o a coprirli, ma il cuore della loro attività rimarrà inalterato.

La generale interferenza del CDA su Internet necessariamente toccherà la partecipazione degli adulti attraverso questo mezzo. Mentre alcuni utenti lasceranno o non entreranno il mezzo, altri espurgeranno i propri discorsi o innalzeranno le barriere che il CDA prevede, ed altri ancora cancelleranno *bulletin boards*, siti WWW e gruppi di informazione, gli adulti incontreranno una crescente difficoltà nel partecipare al mezzo. Non è una risposta affermare che le difese e le eccezioni previste dal par. 223(e) mitigano l'effetto dirompente del CDA. Abbiamo infatti accertato che tali difese o non sono utilizzabili dai ricorrenti oppure imporrebbero loro dei costi eccessivi. Tali difese sono inoltre non invocabili dai partecipanti a talune forme di comunicazione attraverso Internet. Ho peraltro i miei dubbi che esse offrirebbero un adeguato scudo contro il CDA. La norma sul « vettore comune » di cui al par. 223(e) (1), ad esempio, non escluderebbe la responsabilità di America Online per il contenuto che fornisce ai propri abbonati. Costituisce pure una questione dubbia se una *chat-room* di America Online dedicata, ad esempio, alla salute riproduttiva delle donne è o non è il contenuto del servizio stesso in quanto America Online, per un certo verso, « crea il contenuto della comunicazione » semplicemente rendendo disponibile lo spazio e attribuendo ad esso un argomento. E anche se America Online non è responsabile, in questo caso il servizio potrebbe legittimamente scegliere di non offrire siti che potrebbero portare all'incriminazione dei propri abbonati. Parimenti non è chiaro se molti *servers* sono destinati « esclusivamente » allo scopo di « conservazione intermedia ». La esclusione per la responsabilità vicaria prevista dal par. 223(a)(4) non escluderebbe la responsabilità di un professore di *college* o del suo datore di lavoro dalla responsabilità per aver assegnato alle sue matricole una ricerca di sociologia che prevede l'accesso a testi osceni.

Dobbiamo ovviamente prestare la dovuta deferenza ai giudizi legislativi del Parlamento. Ma, dopo aver sentito le parti, rivisto i materiali, le dichiarazioni e le trascrizioni, non possiamo, a mio avviso, inchinarci al giudizio del Parlamento secondo cui il CDA avrà solo un impatto minimo sulla tecnologia di Internet e sulla partecipazione degli adulti a quel mezzo. Come nel caso *Sable* « la deferenza verso la decisione legislativa non può limitare l'indagine giudiziaria quando sono in gioco i diritti tutelati dal I Emendamento » (*Sable*, 492 US 129). Peraltro il governo non ha comunicato quale sia stato « l'approfondito esame » svolto dal Parlamento su questo punto né mi ha in altro modo convinto che quanto in questa sede prodotto sia carente rispetto a quanto prodotto davanti al Parlamento quando ha votato il CDA.

D.4. *Pluralismo e accesso su Internet.*

Circa ottanta anni fa il giudice Holmes, in una sua opinione dissenziente, espresse la decisiva importanza costituzionale del « libero commercio delle idee »:

« Quando gli uomini avranno compreso che il tempo ha rovesciato molte fedì militanti, potranno ritenere, ancor più di quanto non credano nei fondamenti della propria condotta, che il bene ultimo che essi desiderano è raggiungibile meglio attraverso il libero commercio delle idee, che la migliore prova della verità è il potere del pensiero di farsi accettare nella concorrenza del mercato » (*Abrams v. US*, 250 US 616, 630 (1919)).

Per quasi altrettanto tempo i critici hanno attaccato questa molto vituperata « teoria del mercato » dei principi del I Emendamento in quanto incoerente con realtà economica e pratica. Essi ritengono che la maggior parte dei « mercati » di comunicazione di massa sono dominati da poche, facoltose, voci (*Miami Herald v. Tornillo*, 418 US 241, 248 (1974)). Queste voci dominano e, per una certa misura creano, il dibattito nel paese. La partecipazione individuale dei cittadini è, nella maggior parte dei casi, passiva. Poiché la maggior parte dei soggetti non dispongono del tempo o del denaro per creare un giornale o acquistare un'emittente, il loro ruolo è limitato a quello di ascoltatori, come telespettatori o abbonati ad un giornale.

La realtà economica limita ancor di più il numero di soggetti che possono comunicare. I giornali che competono con altri giornali e con emittenti libere tendono verso l'estinzione, in quanto i costi fissi spingono i concorrenti a unirsi oppure a lasciare il mercato. Il risultato è che le persone ricevono informazioni da un numero di fonti relativamente ristretto: « La eliminazione di quotidiani in concorrenza fra di loro nella maggior parte delle grandi città, e la concentrazione nel controllo dei *media* che risulta dal fatto che l'unico giornale è posseduto dagli stessi interessi che possiedono una emittente televisiva ed una radiofonica sono importanti aspetti di questa tendenza verso la concentrazione nel controllo delle fonti informative del pubblico. Il risultato di questi vasti cambiamenti è stata di porre in poche mani il potere di informare i cittadini americani e formare la pubblica opinione » (*Miami Herald v. Tornillo*, 418 US 241, 249).

La Corte Suprema ha inoltre riconosciuto che l'avvento della televisione via cavo non ha offerto un rimedio significativo al problema. Anche se il numero di canali sia di gran lunga superiore al numero di radiofre-

quenze, il cavo impone costi di entrata relativamente alti (nel caso *Turner*, a p. 2452, si fa notare che la creazione di un sistema via cavo richiede « la costituzione di una infrastruttura fisica »).

Nondimeno la Corte Suprema si è opposta agli sforzi del governo di alleviare questa disfunzione del mercato. Nel caso *Tornillo* la Corte Suprema ritenne che il fallimento del mercato non poteva giustificare una regolamentazione della stampa, nonostante la validità delle critiche verso tale mezzo. In quella decisione la Corte Suprema dichiarò incostituzionale una legge statale sul diritto di rettifica che imponeva ad un giornale critico verso un candidato di offrire a questo uno spazio uguale per rispondere alle critiche. La Corte ritenne che la legge sarebbe stata illegittima anche se non avesse imposto alcun costo sul giornale, in quanto costituiva una indebita ingerenza nella libertà del direttore: « Un giornale è più di un ricettacolo passivo o un veicolo di notizie, commenti e pubblicità. La scelta del materiale che deve essere pubblicato dal giornale e le decisioni sulle dimensioni e il contenuto del giornale, il trattamento delle questioni di interesse pubblico e di chi ricopre un incarico pubblico — sia esso corretto o scorretto — rientrano nell'esercizio del controllo e della valutazione da parte del direttore » (*Miami Herald v. Tornillo*, 418 US 241, 258).

Analogamente, nel caso *Turner*, la Corte Suprema ha rigettato da tesi del governo secondo cui le disfunzioni del mercato giustificavano un riesame della regolamentazione della libertà di espressione nella tv via cavo. Pur riconoscendo che il mercato del cavo « soffre di alcuni limiti strutturali », la Corte non ritenne di poter accettare le conclusioni del governo secondo cui le disfunzioni giustificano criteri di valutazione del contenuto delle trasmissioni in quanto « la mera asserzione di una disfunzione o del fallimento nel mercato dell'espressione, senza ulteriori elementi, non è sufficiente per giustificare una regolamentazione della libertà di espressione in contrasto con i criteri fissati dal I Emendamento per i mezzi di comunicazione diversi dalla radiotelevisione ». « Le leggi che contengono una speciale disciplina per la stampa o per suoi aspetti particolari si prestano facilmente ad abusi da parte dello Stato e pertanto sono sempre soggetti ad un controllo approfondito di compatibilità con il I Emendamento ». La Corte quindi ha eloquentemente ribadito che regolamentazioni governative del contenuto dell'espressione sono in genere incompatibili con « il nostro sistema politico e la nostra vita culturale ».

« Al cuore del I Emendamento sta il principio che ogni persona dovrebbe decidere da solo quali idee o convincimenti meritano di essere espresse, considerate o condivise. La nostra vita politica e la nostra vita culturale poggiano su questo ideale. L'intervento del governo che colpisce l'espressione a causa del suo contenuto, o che richiede l'espressione di particolari messaggi ben accettati dal governo, contravviene a questo essenziale diritto. Leggi di questo genere presentano in sé il rischio che il governo cerchi non di promuovere il legittimo obiettivo di regolamentazione, bensì di sopprimere idee impopolari, informazioni o manipolare il dibattito pubblico attraverso misure coercitive anziché attraverso la persuasione. Queste restrizioni fanno sorgere lo spettro che il governo possa effettivamente cacciare talune idee o punti di vista dal mercato » (*Turner v. FCC*, pa 2458).

Sia per la decisione *Tornillo* che quella *Turner* riconoscono, in sostanza, che il rimedio alle disfunzioni del mercato (Imitazione del conte-

nuto imposta dal governo) sarà quasi sempre peggio del male. In questo caso tuttavia ho difficoltà addirittura ad identificare la malattia. Non esagerato affermare che Internet ha realizzato e continua a realizzare il mercato più partecipativo delle comunicazioni di massa che questo paese, e addirittura il mondo intero, hanno mai visto. I ricorrenti in questo procedimento hanno correttamente descritto gli effetti di democratizzazione delle comunicazioni su Internet: singoli cittadini con mezzi limitati possono parlare ad un pubblico mondiale su temi che li interessano. Federalisti e anti-federalisti possono discutere giorno e notte delle forme di governo, ma questi dibattiti si svolgono in gruppi di informazione o *chat-rooms* piuttosto che su *pamphlet*. Gli emuli contemporanei di Lutero affiggono le loro tesi non più sulle porte della cattedrale di Wittemberg ma su *bulletin boards* elettronici. Vi è un dialogo più banale (ma di eguale rilievo costituzionale) fra aspiranti artisti, cuochi francesi, cinofili o pescatori.

In concreto l'asserzione del governo sul « fallimento » di Internet poggia sulla premessa implicita che vi è troppo dibattito su tale mezzo e che tale dibattito è troppo disponibile ai partecipanti. Ma questo è proprio il beneficio delle comunicazioni attraverso Internet. Il governo, dunque, implicitamente chiede a questa Corte di limitare sia l'entità della libera discussione su Internet, sia la sua disponibilità. Questa richiesta è in profondo contrasto con i principi del I Emendamento.

L'esame delle particolari caratteristiche delle comunicazioni su Internet e della giurisprudenza della Suprema Corte sul I Emendamento mi porta a concludere che Internet merita la più ampia tutela possibile da controlli governativi sui suoi contenuti. Se « il I Emendamento erige una barriera praticamente insuperabile tra il governo e i mezzi di comunicazione di massa » (*Tornillo* 418 US 259), anche se la carta stampata non riesce ad assicurare l'auspicato pluralismo nel mercato delle idee, allora quella « barriera insormontabile » deve esistere anche per un mezzo che riesce ad assicurare tale pluralismo. Se la nostra Costituzione « preferisce il potere della ragione applicato attraverso il dibattito pubblico » « indipendentemente da quanto vantaggiosi possano apparire gli obiettivi di controllare la stampa », anche se « talvolta il dibattito su temi di vitale importanza non sarà completo e non saranno espressi tutti i punti di vista », un mezzo che invece trasmette un dibattito e consente l'espressione di tutti i punti di vista dovrebbe ricevere almeno altrettanta tutela dalle ingerenze.

Infine se l'obiettivo della nostra giurisprudenza sul I Emendamento è la « dignità e la scelta individuale » che nasce dal « mettere in larga misura nelle mani di ciascuno di noi la decisione su quali opinioni circoleranno » (*Leathers v. Medlock*, 499 US 439, 448 (1991)), allora dovremmo essere particolarmente vigili nell'impedire regolamentazioni del contenuto di un mezzo che ogni minuto consente ai singoli cittadini di compiere effettivamente quelle decisioni. Qualsiasi controllo del contenuto di Internet, non importa quanto benefico voglia essere il suo scopo, potrebbe equivalere a bruciare il « villaggio globale » solo per cacciare via un maiale.

D.5. La protezione dei minori dalla pornografia.

Accetto senza riserve l'affermazione che il Governo ha un preminente interesse nella protezione dei minori dalla pornografia. Il principio trova

una delle più chiare espressioni in Mill il quale precisò che la sua trattazione della libertà « si applica solo a esseri umani nella maturità delle loro facoltà ».

« Non stiamo parlando di bambini e di giovani di età inferiore a quella che la legge fissa per la maggiore età. Coloro che si trovano ancora in uno stato che richiede che altri si prendano cura di loro devono essere protetti contro le loro proprie azioni oltre che contro danni esterni » (J.S. Mill, *On Liberty*).

Questo principio, tuttavia, è tanto preminente quanto è pericoloso. Le leggi che regolano l'espressione per tutelare i minori non incontrano principi limitativi e una legge ben intenzionata che limita espressioni protette sulla base del loro contenuto, costituisce non di meno una forma di censura promossa dallo Stato. Regole che « allontanano talune idee o punti di vista dal mercato » a beneficio dei minori, rischiano di distruggere proprio « il sistema politico e la vita culturale » che essi erediteranno quando diventeranno maggiorenni.

Non ho pertanto dubbi che un'ipotetica legge contro oscenità sui giornali, approvata perché il Parlamento ha scoperto che ragazze minorenni leggevano un articolo di prima pagina sul *New York Times* sulla mutilazione dei genitali femminili in Africa sarebbe costituzionalmente inegittima. Nè un'ipotetica legge contro l'oscenità nei romanzi, adottata perché il legislatore aveva visto troppi libri di scadente qualità negli scaffali dei negozi supererebbe il vaglio di costituzionalità. Nè vi è dubbio che una ipotetica legge contro oscenità nei giardini pubblici, approvata dopo che un senatore aveva sentito una conversazione scurrile tra due adolescenti seduti su una panchina sarebbe costituzionalmente illegittimo. Infine l'ipotetica legge contro l'oscenità postale varata perché alcuni elettori si lamentano di ricevere cataloghi non richiesti di biancheria intima sarebbe anch'essa incostituzionale. In queste forme di comunicazione, una regolamentazione contro le espressioni oscene non supererebbe l'esame del I Emendamento.

Internet è un mezzo assai più partecipativo della stampa, dei giardini pubblici o della posta. Poiché necessariamente inciderebbe su Internet, il CDA necessariamente ridurrebbe le espressioni disponibili per gli adulti su quel mezzo. Questo è un risultato costituzionalmente intollerabile. Alcune forme di conversazione su Internet sicuramente mettono alla prova i limiti della normale comunicazione.

L'espressione su Internet può essere senza filtri, rozza, fuori della norma, o anche emotivamente caricata, sessualmente esplicita e volgare: in altre parole « oscena » per molte comunità. Ma dobbiamo attenderci che simili forme di espressione si manifestino su un mezzo al quale cittadini di ogni estrazione possono accedere. Dobbiamo tutelare anche l'autonomia che tale mezzo attribuisce alle persone comuni e non solo ai magnati dell'informazione.

Inoltre il CDA quasi sicuramente non potrà realizzare l'interesse del governo di proteggere i minori dalla pornografia su Internet. Quasi metà delle comunicazioni su Internet hanno origine fuori dagli Stati Uniti, e una parte di esse sono pornografiche. La pornografia da Amsterdam non sarà meno attraente per un minore della pornografia da New York, e gli abitanti di Amsterdam hanno pochi incentivi ad adeguarsi al CDA.

La mia analisi non priva il Governo di qualsiasi mezzo per proteggere dai pericoli della comunicazione su Internet. Si può continuare a proteggere i minori dalla pornografia su Internet attraverso una rigorosa appli-

cazione della normativa esistente in tema di oscenità e di pornografia infantile. Come abbiamo appreso nelle deposizioni vi è anche una forte esigenza di educazione pubblica sui benefici e i pericoli di questo nostro nuovo mezzo ed il Governo può svolgere anche quel ruolo. A mio avviso la nostra decisione odierna significa solo che il controllo ammissibile del governo sul contenuto delle comunicazioni attraverso Internet si ferma laddove tradizionalmente finisce l'area dell'espressione non protetta.

Anche i genitori hanno delle misure a disposizione. Come abbiamo appreso nelle deposizioni i genitori possono installare un *software* di bloccaggio sui propri *computers* oppure possono abbonarsi a servizi commerciali che consentono un controllo dei genitori. È chiaro che vi sono potenti forme di mercato che spingono per estendere il controllo dei genitori per affrontare queste preoccupazioni legittime. In maniera ancor più decisiva i genitori possono controllare l'uso che i propri figli fanno di Internet, oppure negare loro la possibilità di accedere al mezzo fino a quando non raggiungono un'età adatta.

E. CONCLUSIONI.

Sfoltendo gli acronimi e le espressioni gergali di cui erano piene le deposizioni, si può realisticamente definire Internet come una conversazione mondiale che non finisce mai. Il governo non può, attraverso il CDA, interrompere quella conversazione. In quanto è la forma di comunicazione di massa più partecipativa che sia stata finora realizzata, Internet merita la più intensa protezione da ingerenze governative.

È vero che taluni possono ritenere che talune forme di comunicazione su Internet sono offensive, e nel frastuono del ciberspazio molti sentono voci discordanti che considerano oscene. L'assenza di regolamentazione governativa del contenuto di Internet sicuramente ha prodotto un sorta di caos. Ma come uno dei consulenti dei ricorrenti ha detto nel corso delle deposizioni, il successo di Internet è dipeso dal caos che esso ha creato. La forza di Internet è quel caos.

Così come la forza di Internet è il caos, così la forza della nostra libertà dipende dal caos e dalla cacofonia delle manifestazioni di pensiero che il I Emendamento protegge.

Per queste ragioni ritengo senza esitazioni che il CDA è, *prima facie*, costituzionalmente illegittimo.

MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE E LA SENTENZA SUL CASO « INTERNET »

La sentenza con la quale i giudici della corte federale della Pennsylvania hanno ritenuto *prima facie* incostituzionali i paragrafi del Telecommunications Act del 1996 che sanzionano le oscenità attraverso le telecomunicazioni (contenuti nella sezione definita Communications Decency Act) offre numerosi spunti di riflessione anche al di fuori del pur ampio spazio giuridico

statunitense (ove v., prima della decisione annotata, N. STROSSEN, *Hate Speech and Pornography: Do We Have to Choose Between Freedom of*

Speech and Equality?, in 46 *Case W. Res. L. Rev.* 449 (1996) (la Strossen è anche presidente dell'ACLU); NOTE, *Keeping Sex Safe on the Information Highway: Computes Pornography and the First Amendment*, in 40 *N.Y.L. Sch. L. Rev.* 1025 (1996).

1. TELECOMUNICAZIONI E MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO.

Le telecomunicazioni costituiscono il più formidabile strumento diffuso di manifestazione del pensiero. Ciò giustifica la sua copertura con l'ombrello protettivo del I Emendamento alla Costituzione (« Il Parlamento non voterà alcuna legge che limiti la libertà di parola o della stampa »). Si tratta di una disposizione che ha avuto nel corso degli ultimi tre decenni (a partire dalla celeberrima decisione *New York Times v. Sullivan* resa dalla Corte Suprema nel 1964) una crescente espansione, a tratti addirittura ipertrofica (sia un consentito il rinvio a *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli 1985, p. 165 ss.).

La sistemazione costituzionale è importante perché i giudici federali hanno preferito accentuare il profilo di manifestazione del pensiero, anziché quello della segretezza e riservatezza delle comunicazioni, che pure gode, in via interpretativa attraverso il XIV Emendamento, di protezione soprattutto contro ingerenze dello Stato.

Ne consegue che alla manifestazione del pensiero attraverso le reti di telecomunicazioni si applicheranno tutte quelle regole speciali, in genere privilegiate, accordate alla stampa e alla televisione. Prima fra tutte la limitazione di responsabilità in caso di lesione dell'altrui reputazione. Se il soggetto offeso è un pubblico ufficiale o un personaggio pubblico egli dovrà dimostrare non solo la falsità dell'accusa ma anche che essa gli è stata rivolta con dolo o con sconsiderata noncuranza per la sua falsità.

Si risolve così la questione assai dibattuta negli Stati Uniti e cioè il regime costituzionale applicabile al nuovo mezzo (v. C.L. COUNTS-A. MARTIN, *Libel in Cyberspace: A Framework for Addressing Liability and Jurisdictional Issues in this New Frontier*, in 59 *Alb. L. Rev.* 1083 (1996) per gli echi della controversia v. B. DONATO, *La responsabilità dell'operatore di sistemi telematici*, in questa *Rivista* 1996, 135).

2. LA LIBERTÀ DI TELECOMUNICAZIONE.

Qualificata l'attività attraverso Internet come espressione della più generale libertà di manifestazione del pensiero le conseguenze sono che:

a) non vi è distinzione fra le diverse modalità tecniche e fattuali della comunicazione, sia essa attraverso voci, suoni, immagini o trasmissione di dati. Tutte ugualmente costituiscono espressione della personalità del soggetto;

b) non vi è distinzione fra i contenuti della comunicazione: non si può operare una valutazione contenutistica della comunicazione, distinguendo ciò che è meritevole di tutela e cosa non lo sia. Se non si possono impedire comunicazioni oscene, a maggior ragione sono immuni le comunicazioni dal contenuto frivolo o prettamente commerciale. Ciò costituisce una risposta alle voci che miravano a restringere funzionalisticamente la portata del I Emendamento ai discorsi su temi politici e sociali;

c) non vi è distinzione fra gli scopi della comunicazione: i ricorrenti avverso il CDA erano sia le tradizionali associazioni per i diritti civili sia grandi imprese di informatica e di servizi telematici. Nelle motivazioni non viene prospettata una differenza di regime fra attività di comunicazione commerciale e attività di comunicazione senza scopo di lucro. Le restrizioni vengono giudicate illegittime per entrambe, sotto un duplice profilo: da un lato quello del diritto di poter installare e mantenere servizi di telecomunicazioni collegati a Internet, dall'altro del diritto di poter accedere a tali servizi per manifestare il proprio pensiero e riceverne l'altrui.

3. LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE DI INTERNET.

Con l'approvazione del Telecommunications Act 1996, l'amministrazione americana contava di poter porre una prima pietra nella costruzione di una disciplina mondiale di questo tipo di telecomunicazioni. Il disegno è ora fortemente compromesso e si aprono non improbabili aporie con future discipline di altri Stati.

Infatti non solo l'interpretazione del I Emendamento è peculiare all'esperienza giuridica americana (ma v. per alcuni echi le decisioni della Corte Europea dei diritti dell'Uomo nei casi *Lingens c. Austria* dell'8 luglio 1986, in *Foro it.* 1987, IV, 50, e *Tolstoy c. Regno Unito* del 13 luglio 1995, in *Human Rights Law Journal* 1995, 295), ma vi sono espresse disposizioni costituzionali e internazionali che escludono l'oscenità dal campo della protezione della manifestazione del pensiero: si pensi al VI comma del nostro art. 21 o al comma 2 dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Si profila dunque un conflitto tutt'altro che teorico fra la (non) disciplina americana e futura disciplina di altri paesi occidentali, in primo luogo quelli appartenenti alla Comunità Europea. Infatti si creerebbe la possibilità concreta che sia giudicata illecita in un paese una attività che invece è lecita negli Stati Uniti. Sorgerebbero questioni giuridiche di non poco conto in ordine alla responsabilità dei diversi soggetti implicati nella comunicazione internazionale (per alcuni dei problemi v. P. CERINA, *Satellite ed Internet: superamento del principio di territorialità*, in *Dir. ind.* 1996, 511). Ad esse si affiancherebbe un contenzioso economico sulla libera circolazione dei servizi di telecomunicazione. In buona sostanza, nell'impossibilità di bloccare la trasmissione e l'accesso e spesso di individuare il luogo fisico ove si trova l'elaboratore che conserva i materiali ritenuti osceni o comunque illeciti, i tentativi di disciplina meramente nazionale appaiono destinati ad un insuccesso sul piano pratico (per un approfondimento delle questioni si rimanda a *Sistema giuridico e « diritto delle telecomunicazioni »* (retro, p. 551)).

4. CULTURA GIURIDICA E MODELLI DI SENTENZA.

Al di là dello specifico ambito tematico la sentenza si pone come esempio di quella scuola sociologica del diritto fondata da Roscoe Pound e sviluppata attraverso l'intensa attività di Carl Llewellyn. Se si guarda alla motivazione della Corte — e non alle singole *opinions* — si vede che essa è

solo una lista di risultanze di fatto le quali descrivono il fenomeno Internet e le sue implicazioni giuridiche. L'argomentazione più propriamente giurisprudenziale è lasciata ai singoli giudici.

La immediata comprensione della realtà è sicuramente un pregio della giurisprudenza americana: i dati che ci fornisce consentono a tutti, anche fuori dalla sua portata giurisdizionale, di conoscere e valutare il sistema e di collocarlo nel proprio ambito giuridico. Sotto questo aspetto la sentenza ha una funzione anche educativa nei confronti del ceto forense.

E tuttavia non sfugge che tale rappresentazione è fortemente imbevuta di impliciti presupposti ideologici aderenti all'«american way of life», Che in un diverso contesto spazio-temporale potrebbero ben dimostrarsi fallaci.

Lo si potrà constatare quando, inevitabilmente, gli Stati Uniti dovranno affrontare il problema della repressione delle attività truffaldine attraverso reti e servizi di telecomunicazione. In tal caso prevarranno i valori della fede pubblica e della tutela del risparmio, per la cui violazione si dubita che il I Emendamento possa costituire uno scudo giuridico.

Per il momento, in queste brevi notazioni, ci si può limitare a sottolineare l'importanza che la sentenza riveste e rivestirà in futuro per l'inquadramento teorico e la disciplina concreta dei servizi di telecomunicazione.

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH